



Funded by
the European Union



Ricongiungimento familiare per i beneficiari della protezione internazionale

European Migration

Network Inform

Aprile 2024

Disclaimer

La presente informativa è stata prodotta dalla Rete Europea delle Migrazioni (EMN - European Migration Network), che comprende i Punti di contatto nazionali (NCP) dell'EMN nei Paesi membri dell'EMN (Stati membri dell'UE tranne la Danimarca) e negli Stati Osservatori (NO, GE, MD, UA, ME, AM, RS), nella Commissione europea e nel Fornitore di Servizi dell'EMN (ICF). Questa informativa non riflette necessariamente le opinioni e i punti di vista della Commissione europea, del fornitore di servizi dell'EMN (ICF) o degli NCP dell'EMN, né questi sono vincolati dalle sue conclusioni. Le informazioni contenute nel presente documento vengono fornite con la consapevolezza che la Commissione Europea non è impegnata né nella verifica o nella rivalutazione di tali informazioni ai fini della presente informativa, né nell'esame della conformità delle pratiche degli Stati membri con la normativa UE pertinente, in particolare con la Direttiva del Consiglio 2003/86. Allo stesso modo, la Commissione Europea, l'EMN Service Provider (ICF) e gli NCP dell'EMN non sono in alcun modo responsabili per l'uso fatto delle informazioni fornite.

Nota esplicativa

Il presente documento è stato preparato sulla base dei contributi nazionali di 25 NCP dell'EMN (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK e NO, RS) raccolti tramite una Ad Hoc Query (AHQ) sviluppata dagli NCP dell'EMN per garantirne, per quanto possibile, la comparabilità. Le informazioni contenute nel presente documento si riferiscono alla situazione nei suddetti Paesi membri e osservatori dell'EMN fino a giugno 2023.

CONTENUTI

Disclaimer 2

Nota esplicativa	2
1. PUNTI CHIAVE IN EVIDENZA	5
2. INTRODUZIONE	5
3. AMBITO DELL'INFORM	6
4. PRESENTAZIONE, ELABORAZIONE ED ESAME DELLA DOMANDA	7
4.1. STATUS DI IDONEITA'	7
4.2. FAMILIARI AVENTI DIRITTO	7
4.3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA?	8
4.3.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DI UN FAMILIARE	8
4.3.2. PRESENTAZIONE DELLA domanda DA PARTE DEL SOGGIORNANTE.....	9
4.4. MODALITÀ ALTERNATIVE PER PRESENTARE LA DOMANDA	9
4.5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE PER EMETTERE UNA DECISIONE	10
5. PROVE DOCUMENTALI	11
5.1. PROVA DEI LEGAMI FAMILIARI.....	11
5.1.1. RICHIESTA DI DOCUMENTI AGGIUNTIVI	12
5.1.2. COLLOQUI CON IL SOGGIORNANTE E/O CON I FAMILIARI	12
5.1.3. TEST DEL DNA.....	13
5.1.4. DICHIARAZIONE/GIURAMENTO	14
5.2. PROVA DI ALLOGGIO, ASSICURAZIONE SANITARIA E RISORSE CONCRETE E REGOLARI.....	14
6. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON I FIGLI	15
6.1. TERMINI DI TEMPO PER IL GENITORE SOGGIORNANTE PER PRESENTARE DOMANDA NEL CASO DI MINORE CHE COMPIE 18 ANNI.....	15
6.2. SOGLIA DI ETÀ PER I FIGLI MAGGIORENNI A CARICO.....	16

6.3	RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE per i MINORI NON ACCOMPAGNATI CHE COMPIONO LA MAGGIORE ETA' DURANTE LA PROCEDURA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	17
6.4	INTERPRETAZIONE DEL CONCETTO DI "RAPPORTO FAMILIARE REALE"	18
	Allegato 1. DEFINIZIONE DI FAMILIARI AVENTI DIRITTO	19
	Allegato 2. REQUISITI DOCUMENTALI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DA PARTE DEI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	28
	PUBBLICATO	40
	PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:.....	40

1. PUNTI CHIAVE IN EVIDENZA

Nel contesto del 20° anniversario dell'adozione della Direttiva sul ricongiungimento familiare¹ e alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'Uomo (Corte EDU), questo documento si propone di esaminare la legislazione e la pratica nei Paesi membri e negli Stati osservatori della rete EMN su una serie di aspetti specifici relativi al ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione internazionale. Emergono i seguenti punti chiave:

- Per quanto riguarda la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, la pratica differisce da paese a paese. Anche relativamente al soggetto titolato che può presentare la domanda (soggiornante o il familiare), alla tempistica per l'esame dell'istanza, nonché alle modalità per la presentazione (ad esempio di persona o in via telematica).
- I Paesi membri e gli Stati osservatori della rete EMN richiedono che alcuni documenti e prove siano presentati contestualmente alla domanda. I documenti comprovanti i legami familiari sono richiesti in tutti i Paesi. In assenza di prove documentali ufficiali, gli strumenti alternativi per accertare i legami familiari comprendono la richiesta di documenti aggiuntivi; i colloqui con il soggiornante/richiedente; il test del DNA e/o una dichiarazione/giuramento in forma scritta.
- In alcuni Paesi membri della rete EMN, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva sul ricongiungimento familiare, se la domanda viene presentata oltre tre mesi dopo che al richiedente è stata concessa la protezione, sono previsti dei requisiti aggiuntivi legati a degli standard adeguati di alloggio, di assicurazione sanitaria e/o di risorse finanziarie erogate in modo regolare e sufficiente.² In Estonia, Lussemburgo e Polonia questo periodo è fissato a sei mesi, mentre in Belgio il periodo è fissato a 12 mesi.
- Quando il genitore soggiornante presenta una domanda di ricongiungimento familiare per un minore che compie 18 anni, alcuni Paesi³ consentono ai minori di conservare il diritto al ricongiungimento familiare anche se raggiungono la maggiore età durante l'esame della domanda di asilo del genitore soggiornante, entro un certo periodo dalla concessione dello status di protezione.
- Inoltre, in diversi Paesi membri della rete EMN⁴ la data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare è il termine temporale per determinare se un figlio non coniugato è minorenne. In altri invece si fa riferimento alla data della decisione relativa all'istanza di ricongiungimento.

2. INTRODUZIONE

Il ricongiungimento familiare è un diritto molto importante dei rifugiati e di altre persone che beneficiano di una qualche forma di protezione, che in parte ripristina la normalità della vita personale. Il soddisfacimento di tale diritto risulta essere una delle ragioni principali dell'immigrazione verso l'Unione Europea.⁵ In molti Paesi membri e osservatori della rete EMN, il ricongiungimento familiare rappresenta la quota maggiore della migrazione legale. Con l'adozione della Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, sul diritto

¹Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, sul diritto al ricongiungimento familiare

²AT, CY, CZ, EE (questi requisiti possono applicarsi solo dopo 6 mesi), EL, FI (solo con risorse finanziarie sufficienti), LT, MT, NL, SE, SI, SK.

³BE, EE, FI (se il soggiornante ha lo status di rifugiato), FR, LU, LT, NL, PL, PT, SE.

⁴AT, BE, CY, FI (se lo soggiornante non ha lo status di rifugiato), FR, IE, IT, LV, SK e NO.

⁵Commissione UE, "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della Direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare", marzo 2019, COM (2019) 162 finale, p. 1.

al ricongiungimento familiare (Direttiva sul ricongiungimento familiare),⁶ a livello dell'UE sono state introdotte norme minime sulle condizioni alle quali può avvenire il ricongiungimento familiare, nonché sui diritti dei rispettivi familiari.⁷

L'anno 2023 segna il 20° anniversario dell'adozione della Direttiva sul ricongiungimento familiare. In questi 20 anni, il contesto relativo all'ambito di migrazione e asilo si è evoluto e la giurisprudenza della CGUE e, ove pertinente, della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ha fornito ulteriori chiarimenti giuridici per l'applicazione delle politiche e delle pratiche nazionali in materia di ricongiungimento familiare.

3. AMBITO DELL'INFORM

La presente informativa (Inform) si concentra sul ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione internazionale, in conformità con il contenuto del punto 8⁸ e con il Capitolo V della Direttiva sul ricongiungimento familiare. Sebbene sia vero che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), esclude i beneficiari della protezione sussidiaria dal suo campo di applicazione, la loro situazione è stata esaminata anche nello studio approfondito dell'EMN sul "Ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi nell'UE" pubblicato nel 2017,⁹ così come in una precedente Ad Hoc Query dell'EMN,¹⁰ e in una recente pubblicazione del Consiglio europeo sui rifugiati e gli esuli (ECRE).¹¹ Di conseguenza, la presente informativa, ove opportuno, distingue tra la situazione dei rifugiati e quella dei beneficiari di protezione sussidiaria. In base all'articolo 3, paragrafo 3, il quale stabilisce che la Direttiva sul ricongiungimento familiare non disciplina la situazione dei cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'UE, il ricongiungimento familiare con cittadini dell'UE è escluso dal campo di applicazione.

Questa informativa cerca non solo di confrontare le pratiche nazionali tra i Paesi membri della rete EMN¹² vincolati dalla Direttiva sul ricongiungimento familiare, ma anche tra gli Stati che non rientrano in questo strumento, come l'Irlanda e gli Stati osservatori (Norvegia e Serbia), che a loro volta hanno anch'essi preso parte a questa informativa. La presente informativa esamina in particolare le procedure in atto per richiedere il ricongiungimento familiare e come queste si siano evolute considerando la recente giurisprudenza (dal 2017) dinanzi alla CGUE e, ove pertinente, alla Corte EDU, in particolare per quanto riguarda:

- 1) La presentazione, elaborazione ed esame delle richieste di ricongiungimento familiare nella loro interezza;
- 2) La prova documentale da fornire come parte della richiesta;
- 3) Il ricongiungimento familiare con o per i figli che raggiungono la maggiore età.

⁶ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, sul diritto al ricongiungimento familiare, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=celex%3A32003L0086>, ultima modifica 03/04/2023.

⁷ L'Irlanda non partecipa alla Direttiva.

⁸ "Un'attenzione speciale dovrebbe essere prestata alla situazione dei rifugiati e ai motivi che li hanno costretti a fuggire dal loro paese impedendogli di condurre lì una vita familiare regolare. Occorre pertanto prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare".

⁹ Rete europea sulle migrazioni, 2017, "Ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi nell'UE", https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/family-reunification-third-country-nationals-eu_en, ultima modifica 3/04/2023.

¹⁰ AHQ 2021.58.

¹¹ ECRE, "Non ancora arrivati: ricongiungimento familiare per beneficiari di protezione internazionale", febbraio 2023, disponibile

su: https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiK8-bX1MT9AhV3i_0HHY8uBwAQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fecre.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F02%2FAIDA-Ricongiungimento-familiare-febbraio-2023.pdf&usq=AOvVaw2CfjTMh_rCVLpYYzQp9FgY

¹² La Rete europea sulle migrazioni (EMN) è una rete europea che fornisce informazioni sulla migrazione e sull'asilo. L'EMN è composto da [Punti di contatto nazionali \(NCP\)](#) nei Paesi membri della rete dell'EMN (Stati membri dell'UE tranne la Danimarca) e nei Paesi osservatori (NO, GE, MD, UA, ME, AM), nella Commissione europea e nel fornitore di servizi dell'EMN (ICF).

La presente informativa copre l'arco temporale dal 2017 al giugno 2023 con l'obiettivo di aggiornare e integrare le precedenti fonti di informazione, come gli studi e le informative dell'EMN sopra menzionati, nonché il recente rapporto dell'ECRE.¹³

4. PRESENTAZIONE, ELABORAZIONE ED ESAME DELLA DOMANDA

Questa sezione si concentra su alcuni aspetti legati alla presentazione, all'elaborazione e all'esame della domanda di ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione internazionale.

4.1. STATUS DI IDONEITA'

In alcuni Paesi membri della rete dell'EMN,¹⁴ sia i rifugiati riconosciuti che le persone a cui è stata accordata la protezione sussidiaria hanno il diritto di chiedere il ricongiungimento familiare senza alcuna distinzione nell'ambito di applicazione dei loro diritti o delle procedure. In altri Paesi,¹⁵ solo i rifugiati riconosciuti hanno il diritto di richiedere il ricongiungimento familiare.

In alcuni Paesi,¹⁶ alle persone titolari dello status di protezione sussidiaria viene concesso il diritto al ricongiungimento familiare dopo aver risieduto nel paese per un certo periodo di tempo. In Lettonia questo periodo è di due anni e in Austria è di tre anni. In Svezia, non si basa solo sullo status, ma viene valutato se la persona è in possesso di un permesso di soggiorno permanente o temporaneo e se ha concrete prospettive di ottenere un permesso di soggiorno duraturo.

4.2. FAMILIARI AVENTI DIRITTO

L'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva sul ricongiungimento familiare prevede che gli Stati membri autorizzino l'ingresso e il soggiorno del coniuge e dei figli minorenni del soggiornante, nonché dei loro coniugi, compresi eventuali figli adottivi. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono anche autorizzare l'ingresso e il soggiorno di parenti di primo grado in linea ascendente del soggiornante o del suo coniuge, qualora siano a loro carico e non godano di un adeguato sostegno familiare nel paese di origine; e dei figli maggiorenni non coniugati del soggiornante o del suo coniuge, qualora non siano oggettivamente in grado di provvedere ai propri bisogni a causa del loro stato di salute. L'articolo 10 specifica ulteriormente le disposizioni sul ricongiungimento familiare dei rifugiati.

I familiari aventi diritto sono specificati nella legislazione nazionale e in genere includono membri del nucleo familiare o parenti stretti, come coniugi, figli e genitori del rifugiato e/o del beneficiario di protezione sussidiaria. Le definizioni esatte dei familiari aventi diritto differiscono tra i Paesi membri e Stati osservatori dell'EMN. L'Allegato 1 fornisce una panoramica dettagliata dei familiari aventi diritto in ciascun Paese membro e Stato osservatore dell'EMN.

¹³ECRE, "Non ancora arrivati: ricongiungimento familiare per beneficiari di protezione internazionale", febbraio 2023, disponibile

su: https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiK8-bX1MT9AhV3i_0HHY8uBwAQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fecre.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F02%2FAIDA-Ricongiungimento-familiare-febbraio-2023.pdf&usq=AOvVaw2CfjTMh_rCVLpYYzQp9Fgy.

¹⁴ BE, BG, EE, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LT, NL, PL, PT, SK e NO. Sebbene la Finlandia consenta il ricongiungimento familiare per entrambe le categorie, la differenza è che i familiari dei beneficiari di protezione sussidiaria devono sempre disporre di risorse finanziarie sufficienti. Se il soggiornante ha ottenuto lo status di rifugiato, sono necessarie risorse finanziarie sufficienti solo se la domanda viene presentata entro tre mesi dalla concessione al soggiornante dello status di rifugiato. (vedi anche Sezione 5 per maggiori dettagli)

¹⁵CY, EL e RS.

¹⁶AT, LV.

4.3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA?

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva sul ricongiungimento familiare, gli Stati membri determinano se la domanda deve essere presentata dal soggiornante o dal familiare. In alcuni Paesi membri dell'EMN,¹⁷ la persona a cui è stato garantito lo status di protezione (cioè il "soggiornante") deve presentare la domanda di ricongiungimento familiare. Al contrario, in altri Paesi,¹⁸ è tenuto a presentare la domanda il familiare che intende ricongiungersi al beneficiario. In Polonia, sia il soggiornante che un membro di una famiglia separata possono chiedere il ricongiungimento familiare. Nei Paesi Bassi, anche se in genere è il soggiornante che deve richiedere il ricongiungimento familiare, anche il familiare può presentare domanda al consolato o all'ambasciata olandese nel paese di origine; tuttavia, nella pratica ciò si verifica raramente.

4.3.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DI UN FAMILIARE

Laddove sia il familiare la persona tenuta a presentare la domanda, quest'ultima deve essere presentata generalmente come richiesta di visto presso la missione diplomatica, l'ambasciata o l'ufficio consolare competente all'estero.¹⁹ In Belgio il familiare richiede direttamente un visto nazionale per un soggiorno a lungo termine, di tipo D. Nella Repubblica Ceca, per i familiari di un rifugiato, viene presentata domanda per un permesso di soggiorno di lungo periodo ai fini del ricongiungimento familiare; mentre nel caso della protezione sussidiaria il familiare richiede prima il visto per soggiorno a lungo termine e poi il permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi familiari (questo è previsto dalla normativa nazionale). In Lituania, i familiari che richiedono un permesso di soggiorno temporaneo a scopo di ricongiungimento familiare hanno due opzioni: possono presentare domanda tramite un fornitore di servizi esterno, se in quel momento si trovano al di fuori dal paese, o direttamente tramite il Dipartimento per la Migrazione se sono già in Lituania. In Svezia, la richiesta di permesso di soggiorno può essere effettuata tramite il servizio online o tramite posta ordinaria. La domanda deve essere indirizzata all'Agenzia svedese per la migrazione o a una missione svedese all'estero. In alcuni Paesi,²⁰ in casi eccezionali, le domande possono essere presentate anche quando il familiare si trova già nel territorio del Paese.

Riquadro 1. Richiesta di permesso in Francia

In Francia, i familiari possono presentare la domanda di visto direttamente presso un posto consolare francese all'estero. I legami familiari e l'identità dei richiedenti vengono successivamente controllati dai servizi consolari nell'ambito della procedura di richiesta del visto. Se la domanda è conforme, viene presa una decisione positiva e il consolato appone un visto adesivo sul documento di viaggio. Questo contrassegno ha una validità di tre mesi e consente ai familiari di recarsi in Francia per ottenere un permesso di soggiorno dalle autorità prefettizie.

I familiari dei rifugiati ricevono un permesso di soggiorno di 10 anni. I familiari del beneficiario di protezione sussidiaria ricevono un permesso di soggiorno pluriennale identico a quello rilasciato al soggiornante.

In Lettonia è possibile richiedere un invito preliminare del soggiornante per avviare la procedura di ricongiungimento familiare, dopodiché i familiari devono presentare tale invito del soggiornante alla rappresentanza diplomatica o consolare, confermato dall'Ufficio per la cittadinanza e dagli Affari migratori. Nella Repubblica slovacca è necessario il consenso del soggiornante per presentare la domanda di ricongiungimento familiare ai sensi della Legge sull'asilo. In Estonia, la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata al consiglio di polizia e delle guardie di frontiera, che deciderà se il ricongiungimento familiare è consentito. Dopo la decisione, l'ambasciata competente viene informata e il(i) familiare(i) può presentare una richiesta di visto all'ambasciata. Quindi i membri della famiglia possono

¹⁷BG, CY, EE, EL, IE, IT, LU, MT, NL, SI.

¹⁸AT, BE, CZ, DE, FI, FR, HR, LT, LV, SE, SK e NO.

¹⁹AT, BE, CZ, DE, FI, FR, HR, LV, SK (alcuni casi ai sensi della Legge sul soggiorno degli stranieri) e NO.

²⁰AT, BE (se sono soddisfatte determinate condizioni), EE, FI (in alcuni casi) LV, MT, SK (sia ai sensi della Legge sull'asilo che in alcuni casi ai sensi della Legge sul soggiorno degli stranieri) e NO.

recarsi in Estonia. Dopo l'arrivo, devono presentare domanda per il permesso di soggiorno il più presto possibile e comunque entro sei mesi.

I familiari che richiedono il ricongiungimento sono generalmente tenuti a presentare la domanda di persona.²¹ In Finlandia, ad esempio, dopo aver presentato una domanda in via telematica, il richiedente deve recarsi di persona presso la missione diplomatica finlandese entro tre mesi a fini identificativi. Altri Paesi²² hanno messo in atto processi di invio telematici. A seguito della recente sentenza della CGUE sulla causa Afrin (C-1/23 PPU), gli Stati membri dovrebbero prevedere altri mezzi di presentazione a cui ricorrere in circostanze eccezionali.

4.3.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL SOGGIORNANTE

Dopo la concessione dello status di protezione, il soggiornante può presentare domanda di ricongiungimento familiare alle autorità nazionali competenti.²³ La presentazione può essere effettuata di persona,²⁴ online tramite piattaforma,²⁵ tramite posta²⁶ o tramite posta elettronica.²⁷ In Italia, ad esempio, la domanda viene presentata in via telematica su un sito dedicato del Ministero dell'Interno. In Serbia la domanda viene presentata personalmente dal soggiornante all'autorità competente su un modulo prescritto.

Riquadro 2. Procedura di domanda in Irlanda

In Irlanda i soggiornanti beneficiari di protezione internazionale possono presentare domanda scritta alla Family Reunification Unit of Immigration Service Delivery, entro 12 mesi da quando hanno ricevuto lo status di rifugiato. In questa fase preliminare sono tenuti a fornire informazioni di base, tra cui il nome del soggiornante, il numero identificativo della persona, la data in cui hanno ricevuto la dichiarazione di status, il loro indirizzo e i dettagli dei loro familiari. Una volta ricevute queste informazioni preliminari, viene inviato un questionario al soggiornante, che richiede ulteriori informazioni e documentazione. Questo questionario deve essere restituito entro 28 giorni.

4.4 MODALITÀ ALTERNATIVE PER PRESENTARE LA DOMANDA

Nella maggior parte dei Paesi membri e osservatori della rete dell'EMN,²⁸ anche in circostanze eccezionali, non sono previste modalità alternative per presentare una domanda di ricongiungimento familiare, né attraverso la legislazione nazionale, né attraverso le procedure amministrative. Tuttavia, alcuni Paesi prevedono delle eccezioni.²⁹

Belgio, Lituania, Lussemburgo (in casi eccezionali), Malta, Polonia e Norvegia, ad esempio, consentono di presentare la domanda quando il familiare si trova già nel territorio del Paese. In Belgio, per presentare la domanda, si può anche derogare all'obbligo della presenza fisica del richiedente. In deroga, il familiare che si trova in una situazione in cui è impossibile o estremamente difficile comparire di persona, può presentare tale domanda a distanza inviando una e-mail alla sede diplomatica o consolare belga competente e comparire di persona in una fase successiva della procedura.³⁰ In Germania, se la presentazione della domanda nel paese di residenza non è possibile a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente, in circostanze eccezionali è consentito presentare la domanda presso un'altra ambasciata o consolato tedesco. Allo stesso modo, in Francia, i richiedenti possono giustificarsi, adducendo motivi imprevedibili e impellenti che hanno impedito loro di presentare la domanda nella circoscrizione consolare in cui risiedono

²¹BE, CY, CZ, DE, FI, FR, SK.

²²FI, LT, SE.

²³BG, CY, EE, EL, IE, IT, LU, MT, NL, SI.

²⁴CY, EE, EL, LU, SE, SI (su modulo prescritto) e RS.

²⁵IT, LT, NL e NO.

²⁶CY, EE, IE, LU, NL, SI (su modulo prescritto).

²⁷CY, EE, MT, SI (su modulo prescritto).

²⁸AT, BG, CY, CZ, EE, EL, HR, IE, LT, LU, NL, SK e RS.

²⁹BE, DE, FR, IT, LV, MT, PT, SE e NO.

³⁰Attuazione della sentenza del 18 aprile 2023 della CGUE nella causa C-1/23 PPU Afrin.

abituamente. Tuttavia, sarà comunque necessaria la residenza abituale o occasionale per garantire che il richiedente si presenti di persona per presentare la domanda di visto presso la rappresentanza consolare, per raccogliere le impronte digitali ed effettuare i necessari controlli prima del rilascio del visto.

Riquadro 3. Caso della Corte di Giustizia Europea C-1/23 PPU

In Afrin (C-1/23 PPU), il caso riguardava le procedure e le pratiche belghe relative alla domanda di ricongiungimento familiare in Belgio. La Corte di giustizia ha concluso che il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale che imponga, senza eccezioni, la presentazione di persona di una domanda di ricongiungimento familiare presso una sede diplomatica competente. Tuttavia, la legislazione può prevedere la possibilità di richiedere a coloro che fanno richiesta di comparire di persona in una fase successiva del processo di presentazione della domanda. La Corte di giustizia ha stabilito, che non è accettabile che la legislazione nazionale imponga la presenza fisica dei familiari del soggiornante presso la sede diplomatica o consolare di uno Stato membro, poiché viola il diritto al rispetto dell'unità familiare e rende impossibile l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Tuttavia, gli Stati membri possono richiedere la presenza fisica in una fase successiva della procedura, impegnandosi tuttavia ad agevolare tale comparizione e a ridurre il numero al minimo al fine di promuovere il ricongiungimento familiare e proteggere i diritti fondamentali.

4.5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE PER EMETTERE UNA DECISIONE

La data di ottenimento dello status di protezione è generalmente considerata come il momento in cui il soggiornante o il familiare possono presentare domanda di ricongiungimento familiare.³¹ La procedura differisce tra i Paesi membri e osservatori dell'EMN a seconda che sia il soggiornante o il familiare a presentare la domanda. In Belgio (dove la domanda viene inoltrata dal familiare), per data di presentazione si intende il giorno in cui vengono trasmessi tutti i documenti richiesti, comprovanti che il richiedente soddisfa le condizioni legali. Una volta completata la pratica, la rappresentanza diplomatica o consolare rilascia un certificato attestante l'avvenuta presentazione della domanda, confermando così la data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine legale.

In alcuni Paesi³² qualora sia il soggiornante che si trova già nel territorio del paese ospitante a presentare la domanda, potrebbe essere richiesta un'autorizzazione preventiva da parte del soggiornante, che deve essere inviata alla rispettiva rappresentanza diplomatica o consolare nel paese terzo per avviare le richieste dei familiari, come nel caso dell'esempio dell'Italia qui sotto.

Riquadro 4. Procedura di presentazione della domanda in Italia

In Italia la procedura ha inizio con la presentazione in via telematica della richiesta di autorizzazione preventiva all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) e il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 90 giorni. Una volta rilasciata, l'autorizzazione viene trasmessa automaticamente all'autorità consolare italiana affinché il familiare possa richiedere il visto d'ingresso. I familiari dovranno esibire il certificato attestante il rapporto di parentela, tradotto e legalizzato (ad esempio di matrimonio, di minore età ed eventuale stato civile necessario). Il visto d'ingresso deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda da parte dei familiari residenti all'estero. In caso di documentazione incompleta, la Rappresentanza Diplomatica Consolare invia un avviso indicando la documentazione mancante e il termine per la sua presentazione. Questo avviso interrompe momentaneamente il termine di 30 giorni indicato per l'evasione della richiesta.

L'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva sul ricongiungimento familiare prevede che le autorità competenti dello Stato membro forniscano alla persona che ha presentato la domanda, una notifica scritta della

³¹AT, BE, BG, CY, CZ, EE, EL, FI, FR, HR, LT, LU, LV, NL, SI e NO.

³²EE, IT.

decisione nel più breve tempo possibile e comunque entro nove mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda. In circostanze eccezionali legate alla complessità dell'esame della domanda, il termine può essere prorogato. Il limite temporale differisce in modo significativo tra i Paesi membri e Stati osservatori della rete dell'EMN, come riportato nella tabella 1 di seguito.

Tabella 1: Termine per emanare la decisione relativa alla domanda di ricongiungimento familiare con i beneficiari di protezione internazionale

Termine per emanare una decisione	Stati membri e osservatori dell'EMN
30 giorni	EE, HR, ³³ SR
60 giorni	PL
3 mesi	DE, LT, NL (90 giorni), SK (90 giorni, ai sensi della Legge sulla residenza degli stranieri)
6 mesi	SK (ai sensi della Legge sull'asilo)
9 mesi	BE, CY, CZ (270 giorni), EL, FI, LU, MT
120 giorni	SI ³⁴
Nessun limite di tempo definito	BG, IE

In Portogallo, in pratica, possono volerci dagli 8 agli 11 mesi prima che venga presa una decisione definitiva. Nei Paesi Bassi il termine per pronunciarsi su una domanda di ricongiungimento familiare con i beneficiari di protezione internazionale è di 90 giorni, prorogabili fino a un massimo di tre mesi. Attualmente il termine viene prorogato come procedura standard, il che significa che de facto il periodo per emanare una decisione è di 6 mesi. In Bulgaria e in Irlanda, non esiste un termine definito per l'emanazione di una decisione sulla domanda di ricongiungimento familiare.

In alcuni Paesi membri e osservatori della rete dell'EMN³⁵ (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva sul ricongiungimento familiare), il termine può essere prorogato in circostanze eccezionali legate alla complessità dell'esame della domanda. In Belgio, ad esempio, il termine può essere prorogato due volte, per periodi di tre mesi, con provvedimento motivato notificato al richiedente.

5. PROVE DOCUMENTALI

Indipendentemente dal fatto che la domanda sia presentata dal soggiornante o dal familiare, tutti i Paesi membri e Stati osservatori della rete dell'EMN richiedono che determinati documenti e prove siano presentati unitamente alla domanda. L'articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva sul ricongiungimento familiare prevede che la domanda sia accompagnata da prove documentali del legame familiare e da copie autenticate dei documenti di viaggio dei familiari. Si prega di consultare l'Allegato 2 per un elenco dettagliato dei documenti richiesti.

5.1 PROVA DEI LEGAMI FAMILIARI

La prova dei legami familiari preesistenti tra il soggiornante e il familiare è il principale tipo di prova documentale richiesta per il ricongiungimento familiare in tutti i Paesi membri e osservatori dell'EMN. Ciò include in genere i certificati di matrimonio, i certificati di nascita, i certificati di unione civile registrata o

³³Quando non sono necessari ulteriori documenti o colloqui, la scadenza è di 30 giorni dalla presentazione della domanda completa. Quando è necessaria della documentazione aggiuntiva, un colloquio o un'altra prova, viene condotta una procedura di esame per eseguire questa prova aggiuntiva. In tal caso il termine è di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa.

³⁴In caso di svolgimento di una procedura d'esame speciale per determinare se vi sono motivi per rifiutare il rilascio dell'autorizzazione, la decisione sulla domanda deve essere emessa al massimo entro 180 giorni.

³⁵BE, CY, DE, EL, LU, MT, NL, SK.

qualsiasi altro documento ufficiale che attesti l'esistenza di legami familiari. (si veda Allegato 2 per maggiori dettagli).

Nel caso in cui il beneficiario di protezione internazionale non possa presentare dei documenti ufficiali che dimostrino il legame familiare, l'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva sul ricongiungimento familiare impone agli Stati membri di prendere in considerazione altri tipi di prove dell'esistenza di tale legame e, li autorizza, inoltre, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, a svolgere ulteriori indagini, quali colloqui con il soggiornante e con i suoi familiari, e a condurre tutte le ricerche che dovesse ritenere necessarie.

I Paesi membri e osservatori della rete dell'EMN gestiscono i casi in cui non è possibile presentare prove documentali ufficiali mediante una combinazione dei seguenti mezzi: richiesta di documenti aggiuntivi;³⁶ colloqui con il soggiornante/richiedente;³⁷ test del DNA³⁸ e/o dichiarazione/giuramento in forma scritta,³⁹ che vengono esaminati qui di seguito.

5.1.1 RICHIESTA DI DOCUMENTI AGGIUNTIVI

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva sul ricongiungimento familiare, qualora un rifugiato non sia in grado di fornire prove documentali ufficiali del legame familiare, gli Stati membri possono tenere conto di altre prove, da valutare conformemente al diritto nazionale, per verificare l'esistenza di tale relazione. Una decisione di rigetto di una domanda non può basarsi esclusivamente sulla mancanza di prove documentali.

Laddove non sia possibile ottenere documenti ufficiali comprovanti un legame familiare, in alcuni Paesi è consentita la presentazione di altri documenti.⁴⁰ A Cipro, ad esempio, come prova dei legami familiari possono essere accettate le foto di famiglia, le lettere e le dichiarazioni statutarie. In Lussemburgo, la Legge sull'Immigrazione prevede che i legami familiari possano essere comprovati da qualsiasi tipo di documento, che possa servire a stabilire l'identità o la nazionalità del familiare, i legami familiari e/o che possa provare la veridicità delle dichiarazioni del richiedente. In alcuni Paesi possono essere prese in considerazione anche le informazioni ottenute durante l'esame della domanda di asilo.⁴¹

Riquadro 5. “Valutazione integrale” nei Paesi Bassi

In Olanda, nelle procedure di ricongiungimento familiare, viene effettuata una “valutazione integrale” sulla base dei documenti presentati e delle dichiarazioni del soggiornante. Ciò significa che, nel caso specifico, per valutare l'identità e l'esistenza di un rapporto familiare vengono prese in considerazione non solo le prove documentali ufficiali, ma anche la documentazione alternativa e le dichiarazioni del soggiornante. Il peso attribuito a determinati documenti è determinato da diversi fattori: 1) il (tipo di) autorità che ha rilasciato il documento; 2) il giudizio dell'Ufficio Documenti dell'IND che esamina l'autenticità della documentazione; 3) la pratica amministrativa del paese di origine; e 4) il contenuto dei documenti.

5.1.2 COLLOQUI CON IL SOGGIORNANTE E/O CON I FAMILIARI

Come sopra sottolineato, l'articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva sul ricongiungimento familiare prevede che, al fine di ottenere la prova dell'esistenza di un legame familiare, gli Stati membri possono effettuare colloqui con il soggiornante e con i suoi familiari e condurre altre indagini che risultino essere necessarie.

³⁶BE, CY, CZ, EE, FR, HR, IE, IT, NL, LT, LV, LU, PT, SE, SK (solo in caso di domanda di ricongiungimento familiare ai sensi della Legge sull'Asilo - protezione internazionale) e NO.

³⁷BE, CY, CZ, EE, EL, FI, HR, LU, LV, MT, NL, SE, SK (solo in caso di domanda di ricongiungimento familiare ai sensi della Legge sull'Asilo - protezione internazionale) e NO.

³⁸AT, BE, CZ, EL, IE (in casi eccezionali), IT, FI, LU, NL, SE, SK (solo in caso di domanda di ricongiungimento familiare ai sensi della Legge sull'Asilo - protezione internazionale) e NO.

³⁹BG, CY, SK (solo in caso di domanda di ricongiungimento familiare ai sensi della Legge sull'Asilo - protezione internazionale).

⁴⁰BE, CY, EE, FI, FR, HR, IE, IT, NL, LT, LU, LV, PT, SE, SK (solo in caso di domanda di ricongiungimento familiare ai sensi della legge sull'asilo - protezione internazionale) e NO.

⁴¹CY, CZ (a seconda dei casi), EE, EL, FI, IE, FR, LT, LU, LV, NL, SK e NO.

In assenza di prove documentali sufficienti, alcuni Paesi membri e osservatori dell'EMN⁴² effettuano dei colloqui con il soggiornante e/o con i familiari. A Malta, ad esempio, si possono effettuare dei colloqui con il soggiornante e con i suoi familiari, nell'ambito di un'indagine per determinare se esiste un rapporto familiare.

In Grecia, il Servizio per l'Asilo può rivolgere una richiesta pertinente all'autorità consolare greca competente al fine di condurre un colloquio con i familiari del rifugiato, sulla base delle domande inviate all'autorità consolare dal Servizio per l'Asilo. In alternativa, un membro del Servizio per l'Asilo può svolgere il colloquio tramite teleconferenza. L'ufficio consolare greco prepara i verbali del colloquio, che vengono inviati al Servizio per l'Asilo per decidere sul caso.

Allo stesso modo, nei Paesi Bassi, l'operatore incaricato del caso del richiedente asilo può sostenere ulteriori colloqui identificativi con il soggiornante e/o con i suoi familiari all'estero. Questi colloqui possono essere tenuti nel caso in cui l'IND abbia dei dubbi sulla presunta identità o sull'esistenza del diritto di famiglia o di una relazione effettiva, o nel caso in cui l'operatore incaricato del caso abbia dei quesiti riguardanti la documentazione presentata. In linea di principio, questi colloqui vengono tenuti dall'operatore del caso tramite collegamento in videoconferenza (VC), facilitata dalla sede diplomatica o consolare olandese o in alcuni casi dall'UNHCR o dall'OIM. Se un collegamento VC non è possibile, un dipendente della rappresentanza olandese può svolgere il colloquio su istruzioni dell'operatore del caso presso l'IND.

Riquadro 6. Assistenza da parte dell'UNHCR in Belgio in collaborazione con Myria

L'UNHCR, in collaborazione con Myria, fornisce assistenza di prima linea agli sfollati forzati e agli apolidi e ai loro familiari tramite e-mail, telefono o di persona per quanto riguarda il processo di richiesta. In Belgio, l'UNHCR collabora con il suo partner esecutivo, Myria, che fornisce supporto amministrativo e legale nei singoli casi di ricongiungimento familiare e nelle richieste di visto umanitario con i beneficiari di protezione internazionale. In questo contesto, l'UNHCR coordina i contatti con i partner chiave coinvolti nei singoli casi collaborando con l'Ufficio Immigrazione, con la sede diplomatica belga, con i fornitori di servizi esterni e con le organizzazioni della società civile. In collaborazione con gli uffici dell'UNHCR all'estero, l'UNHCR Belgio interviene nei singoli casi. Ad esempio: l'UNHCR può fornire valutazioni, relative alla protezione, al riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto all'interesse superiore del minore, alle constatazioni mediche o di dipendenza, ecc., o attraverso un colloquio, se richiesto dalle autorità belghe e allo scopo di raccogliere delle prove documentali oppure fornendo competenze tecniche a supporto degli avvocati. Inoltre, monitora il rispetto da parte delle autorità belghe degli obblighi di ricongiungimento familiare dei rifugiati e si rivolge continuamente alle autorità nazionali per garantire, tra l'altro, che le procedure siano flessibili e tengano pienamente conto delle circostanze, delle vulnerabilità e di altre preoccupazioni specifiche.

5.1.3 TEST DEL DNA

Il test del DNA per stabilire i legami familiari viene applicato in diversi Paesi,⁴³ tipicamente come ultima risorsa. In quei casi, il richiedente e il familiare devono acconsentire a sottoporsi al test del DNA. In Austria, ad esempio, se il richiedente non fornisce prove inconfutabili sotto forma di documenti o di altri mezzi di certificazione idonei ed equivalenti e, se la procedura di accertamento è stata esaurita anche sotto altri aspetti, al richiedente è consentita l'analisi del DNA.

In Grecia, il Servizio per l'Asilo o la Polizia greca possono richiedere materiale genetico per un'analisi del DNA, per verificare il rapporto/legame familiare tra il rifugiato e i suoi familiari. L'analisi è limitata esclusivamente ai dati assolutamente necessari per la verifica del legame familiare ed è effettuata dalla Direzione delle indagini criminologiche della Polizia ellenica. Allo stesso modo, nei Paesi Bassi, nel caso di un membro del nucleo familiare biologico, è possibile effettuare il test del DNA. Il soggiornante deve acconsentire al test del

⁴²BE, CY, EE, EL, FI, HR, LU, MT, NL, SE, SI, SK (il colloquio in sé non è una prova sufficiente, deve essere una combinazione di altre prove. Si determina in base al singolo caso) e NO.

⁴³AT, BE, EL, FI, IE (in casi eccezionali), IT, LU, NL, SE, SK e NO.

DNA e all'utilizzo dei risultati durante la procedura di ricongiungimento familiare. Successivamente, i familiari possono consegnare il proprio campione di DNA presso una rappresentanza diplomatica o consolare dei Paesi Bassi nel paese di origine o di residenza, in alcuni casi con il supporto dell'OIM.

5.1.4 DICHIARAZIONE/GIURAMENTO

In Bulgaria, a Cipro e nella Repubblica Slovacca, se il soggiornante non può presentare dei documenti ufficiali comprovanti i legami familiari, è tenuto a firmare un giuramento attestante il legame familiare.

Nella Repubblica Slovacca, ad esempio, se il richiedente non è in grado di provare tali documenti per motivi dimostrabili, secondo il Codice Civile, può dichiarare sotto giuramento l'esistenza del matrimonio e che questo era ancora valido prima di lasciare il paese di origine.

5.2 PROVA DI ALLOGGIO, ASSICURAZIONE SANITARIA E RISORSE CONCRETE E REGOLARI

L'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva sul ricongiungimento familiare consente agli Stati membri di esigere che il rifugiato soddisfi le condizioni relative ad un alloggio adeguato, ad un'assicurazione e a risorse stabili e regolari, se la domanda di ricongiungimento familiare non viene presentata entro il termine di tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato.

Alcuni Paesi membri della rete dell'EMN hanno scelto di non applicare l'articolo 12, paragrafo 1, il che significa che non vengono imposte delle condizioni aggiuntive. Nei Paesi che applicano l'Articolo 12 (1),⁴⁴ se la domanda viene presentata oltre i 3 mesi successivi alla concessione della protezione al soggiornante (o oltre i 6 mesi nel caso di Estonia, Lussemburgo e Polonia), sono previsti ulteriori requisiti collegati a standard adeguati di alloggio, assicurazione sanitaria e/o risorse finanziarie regolari e sufficienti. In Finlandia, i familiari dei beneficiari di protezione sussidiaria devono sempre disporre di risorse finanziarie sufficienti, mentre per quelli con lo status di rifugiato è obbligatorio soddisfare questo requisito, solo se la domanda viene presentata oltre i tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato al soggiornante. In alcuni Paesi,⁴⁵ invece, si applicano dei requisiti aggiuntivi indipendentemente dal fatto che il soggiornante sia un minore non accompagnato; in altri Paesi⁴⁶ i requisiti aggiuntivi non si applicano ai minori non accompagnati riconosciuti come rifugiati.

Riquadro 7. Requisiti aggiuntivi in Lussemburgo

Se la domanda di ricongiungimento familiare viene presentata oltre i 6 mesi dalla data di concessione della protezione internazionale, il Lussemburgo impone dei requisiti aggiuntivi legati all'alloggio e a risorse stabili, regolari e sufficienti.

Per alloggio adeguato che possa ospitare il/i membro/i della famiglia si intende una superficie di almeno 12 m² per il primo occupante e 12 m² per ogni occupante aggiuntivo, con luce naturale attraverso finestre che possono essere aperte e chiuse correttamente e che misurano almeno 1/10 della superficie, provvisto di riscaldamento, acqua corrente, elettricità, ecc.

La Legge sull'Immigrazione richiede la prova che il richiedente disponga di risorse stabili, regolari e sufficienti (stipendio, salario, redditi patrimoniali) per sostenere sé stesso e i familiari a lui affidati, senza dover ricorrere all'assistenza sociale. Il livello di risorse valutato con riferimento al salario minimo mensile medio (2.508,40 EUR) di un lavoratore non qualificato su un periodo di 12 mesi. La valutazione prospettica della probabilità di mantenere risorse stabili, regolari e sufficienti si basa sulla previsione che le risorse saranno ragionevolmente disponibili durante l'anno successivo alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, in modo che il soggiornante non debba ricorrere al sistema di assistenza sociale. Il Ministro incaricato

⁴⁴AT, BE, CY, CZ, EL, FI, MT, LT, NL, SK (questo si applica solo in caso di domanda di ricongiungimento familiare ai sensi della legge sul soggiorno degli stranieri – permesso di soggiorno temporaneo), SE, SI.

⁴⁵NL, SK.

⁴⁶BE, CY, EL, FI, SE.

dell'immigrazione e dell'Asilo può prendere in considerazione il reddito del soggiornante nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda.

6. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON I FIGLI

Questa sezione esplora i requisiti nei Paesi membri e osservatori della rete dell'EMN per il ricongiungimento familiare con o per i figli che raggiungono la maggiore età, in particolare in linea con le recenti sentenze CGUE.

6.1 TERMINI DI TEMPO PER IL GENITORE SOGGIORNANTE PER PRESENTARE DOMANDA NEL CASO DI MINORE CHE COMPIE 18 ANNI.

Le recenti sentenze della CGUE C-133/19, C-136/19, C-137/19 hanno stabilito che, al fine di determinare se un figlio non coniugato è minorenne ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva sul ricongiungimento familiare, nel caso in cui tale cittadino di un paese terzo raggiunga la maggiore età nel corso del procedimento amministrativo di esame della domanda di ricongiungimento familiare, o nel corso del procedimento giudiziario che contesta successivamente il rifiuto di concedere il ricongiungimento familiare, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la data della presentazione della domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare per i figli minori, e non quella della decisione su tale domanda da parte delle autorità competenti, a seguito di un ricorso proposto contro una decisione di rigetto di tale domanda.

Riquadro 8. Cause C-133/19, C-136/19 e C-137/19 della Corte di Giustizia Europea

Il 16 luglio 2020 la Corte di Giustizia Europea ha pubblicato il suo giudizio nelle cause C-133/19, C-136/19 e C-137/19⁴⁷ riguardante l'interpretazione del diritto al ricongiungimento familiare del soggiornante con il/la figlio/a minorenne (articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva sul ricongiungimento familiare), nei casi in cui i richiedenti raggiungono la maggiore età nel corso del procedimento. La Corte ha osservato che le disposizioni della Direttiva sul ricongiungimento familiare devono essere interpretate e applicate alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare e in combinato disposto con il principio dell'interesse superiore del minore. Pertanto, la Corte ha concluso che utilizzare la data in cui un'autorità competente decide sulla domanda di ricongiungimento familiare come data di riferimento per valutare l'età di un richiedente non sarebbe coerente con gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva sul ricongiungimento familiare. Perciò, la data da prendere in considerazione per stabilire se il cittadino di paese terzo non coniugato o il rifugiato sia un figlio minorenne **è quella della presentazione della domanda di ingresso e soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare dei figli minori, e non quella della decisione su tale domanda da parte delle autorità competenti di tale Stato membro**, a seconda dei casi, dopo un ricorso proposto contro una decisione di rigetto di tale domanda.

Riquadro 9. Causa C279/20 della Corte di Giustizia Europea

Il 1° agosto 2022 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulla causa C279/20 laddove il/la ricorrente avesse raggiunto la maggiore età prima che suo padre ottenesse il permesso di soggiorno come rifugiato (il soggiornante). La Direttiva sul ricongiungimento familiare stabilisce che i figli minori devono avere meno della maggiore età, ma non specifica il momento da prendere in considerazione per valutare se tale condizione sia soddisfatta. La Corte ha ricordato che l'obiettivo perseguito dalla Direttiva sul ricongiungimento familiare è quello di promuovere il ricongiungimento familiare e che la Direttiva mira anche a fornire protezione ai minori, per cui gli Stati membri hanno l'obbligo di tenere conto dell'interesse superiore

⁴⁷Corte di giustizia europea, cause congiunte C-133/19, C-136/19 e C-137/19, disponibili all'indirizzo: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lingual=it&jur=C,T,F&num=c-133/19>

del minore riconosciuto dallo Statuto. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto che considerare il momento in cui le autorità degli Stati membri si pronunciano sulla domanda di asilo sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti da tale Direttiva e con l'interesse superiore del minore.

La Corte ha concluso che, per determinare se il figlio di un soggiornante a cui è stato concesso lo status di rifugiato sia minorenne, qualora il figlio abbia raggiunto la maggiore età prima che al genitore soggiornante fosse concesso lo status di rifugiato e prima che fosse presentata la domanda di ricongiungimento familiare, **la data da considerare dovrebbe essere quella di presentazione della domanda di asilo del genitore soggiornante**, a condizione che la domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro 3 mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato del genitore soggiornante.

In diversi Paesi membri e osservatori della rete dell'EMN,⁴⁸ i minori conservano il diritto al ricongiungimento familiare, anche se raggiungono la maggiore età durante l'esame della domanda di asilo del genitore soggiornante, purché quest'ultimo presenti la domanda di ricongiungimento entro un certo termine a partire dal riconoscimento dello status di protezione. Questo periodo è fissato a 3 mesi⁴⁹ nella maggior parte dei Paesi; 6 mesi in Lussemburgo e 12 mesi in Belgio.⁵⁰ In Francia, il termine di 3 mesi si applica quando il minore compie 19 anni tra la data di presentazione della domanda di asilo e la data in cui il suo genitore ottiene la protezione.

6.2 SOGLIA DI ETÀ PER I FIGLI MAGGIORENNI A CARICO

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva sul ricongiungimento familiare, gli Stati membri possono autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei figli adulti non coniugati del soggiornante o del suo coniuge, qualora non siano oggettivamente in grado di provvedere ai propri bisogni a causa del loro stato di salute. L'articolo 10, paragrafo 2 prevede inoltre che gli Stati membri possano autorizzare il ricongiungimento familiare di altri familiari non indicati all'articolo 4, se sono a carico del rifugiato.

Diversi Paesi membri e osservatori della rete dell'EMN⁵¹ consentono il ricongiungimento familiare con figli maggiorenni a carico. In alcuni Paesi,⁵² questa condizione si verifica quando il figlio maggiorenne a carico non è in grado di provvedere a sé stesso per gravi motivi di salute e in tal caso non esiste requisito della soglia di età. In Lussemburgo, in questi casi, il soggiornante è tenuto a fornire certificati medici che dimostrino che il familiare non è in grado di provvedere ai propri bisogni a causa del suo stato di salute e che dipende dal soggiornante o dal coniuge.

In altri Paesi membri e osservatori della rete dell'EMN,⁵³ i figli adulti a carico non hanno diritto al ricongiungimento familiare con il genitore soggiornante. Ciò significa che i figli adulti non coniugati non rientrano nella loro definizione di familiari (vedere Allegato 1). In Irlanda, paese non coperto dalla direttiva sul ricongiungimento familiare, mentre i figli adulti a carico non hanno diritto al ricongiungimento familiare ai sensi della legge sulla protezione internazionale del 2015,⁵⁴ un beneficiario può richiedere il ricongiungimento familiare nell'ambito della politica generale di ricongiungimento familiare non SEE, dove non esiste una soglia di età. In Lituania, i casi di ricongiungimento familiare di figli adulti a carico vengono esaminati individualmente e vengono prese in considerazione tutte le circostanze pertinenti. In Norvegia il ricongiungimento familiare può essere concesso ai figli maggiorenni fino ai 21 anni di età.

In Germania e in Svezia, come regola generale, i figli hanno diritto al ricongiungimento familiare solo fino al raggiungimento della maggiore età, e solo in casi di eccezionali difficoltà i figli maggiorenni (di qualsiasi età)

⁴⁸BE, EE, FI (solo se al soggiornante è concesso lo status di rifugiato), FR, LU, LT, NL, PT, SI, SE.

⁴⁹FI, FR, LT, NL, PT, SI, SE.

⁵⁰In Belgio, quando il richiedente minore compie 18 anni (in un breve lasso di tempo) dopo che il genitore ha ricevuto la protezione internazionale, la domanda deve essere presentata prima che compia 18 anni.

⁵¹BE, BG, CZ, DE, EL, FI (in casi eccezionali), HR, IT, LU, NL, PT, SE (solo in casi eccezionali in cui esiste una dipendenza accertata), SI, SK.

⁵²BE, BG, CZ, EE, EL, IT, LU, SE, SK (ai sensi della legge sul soggiorno degli stranieri - permesso di soggiorno temporaneo).

⁵³AT, CY, FR, IE, LV, LT, MT, PL e RS.

⁵⁴È necessario considerare la situazione specifica delle persone vulnerabili.

possono presentare domanda di ricongiungimento. Le circostanze che giustificano una tale dipendenza familiare possono derivare solo dalle peculiarità individuali del caso (ad es. malattia, disabilità, bisogno di cure, disagio psicologico). A questo proposito non possono essere prese in considerazione le circostanze derivanti dalle condizioni generali di vita nel paese di origine del familiare che raggiunge il migrante.

In Croazia, gli altri parenti possono essere considerati familiari del cittadino di un paese terzo a cui è stato concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, se sussistono particolari motivi personali o gravi ragioni umanitarie per il ricongiungimento familiare, che può quindi coprire anche i figli maggiorenni. In Portogallo, hanno diritto al ricongiungimento familiare anche i figli maggiorenni a carico della coppia o di uno dei coniugi, che non sono coniugati e che studiano in un istituto scolastico in Portogallo.

Nei Paesi Bassi non esiste una soglia di età ben definita affinché i figli adulti a carico possano beneficiare del ricongiungimento familiare con il genitore soggiornante. Quanto più vecchio è il figlio a carico, tanto maggiore è l'onere della prova a carico del genitore tutore e del figlio per dimostrare la plausibilità della presunta dipendenza.

6.3 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI CHE COMPIONO LA MAGGIORE ETÀ DURANTE LA PROCEDURA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In alcuni Paesi membri e stati osservatori della rete dell'EMN,⁵⁵ ai fini della determinazione dell'età, i minori stranieri non accompagnati che compiono 18 anni nel corso della procedura di protezione internazionale possono presentare domanda di ricongiungimento familiare entro 3 mesi dall'ottenimento dello status di protezione. In Lussemburgo e in Polonia tale termine è fissato a 6 mesi. In Belgio, il periodo di 3 mesi può essere prorogato, se circostanze particolari giustificano obiettivamente la presentazione tardiva della domanda. In Slovenia ciò vale solo per i familiari di primo grado; se il/la richiedente intende ricongiungersi con familiari diversi da quelli di primo grado, sarà considerato/a maggiorenne.

In altri Paesi,⁵⁶ la data a cui fare riferimento per accertare se il/la richiedente è figlio/a minore è quella della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare (e non quella della decisione). In Irlanda è in vigore una politica discrezionale sui minori, che superano l'età ufficiale e i richiedenti possono essere accettati come minori ai fini del ricongiungimento familiare se non sono coniugati.

Riquadro 10. Causa C-550/16 della Corte di Giustizia Europea

Il 12 aprile 2018 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata in merito alla causa C-550/16, la richiedente era una minore straniera non accompagnata di età inferiore a 18 anni con lo status di rifugiata al momento dell'ingresso nello Stato membro e al momento della domanda di asilo, che tuttavia aveva compiuto 18 anni al momento della decisione di concessione dell'asilo. La richiedente aveva presentato domanda di ricongiungimento familiare per i suoi genitori e per i suoi tre fratelli minori, ma non essendo più minore alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, quest'ultima le veniva respinta.

La Corte ha concluso che l'articolo 2, lettera f), della Direttiva sul ricongiungimento familiare del 22 settembre 2003, sul diritto al ricongiungimento familiare, letto in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della stessa, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo o apolide che abbia meno di 18 anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in quello Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunga la maggiore età e gli venga successivamente concesso lo status di rifugiato, deve essere considerato «minore» ai sensi di tale disposizione.

⁵⁵BE, CZ, FI, FR, LT, MT, NL, SE, SI.

⁵⁶AT, CY, EE, EL, IT, SK.

6.4 INTERPRETAZIONE DEL CONCETTO DI “RAPPORTO FAMILIARE REALE”

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva sul ricongiungimento familiare, gli Stati membri possono respingere una domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare o, se del caso, revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un familiare qualora il soggiornante e i suoi familiari non vivano o non vivano più in una vera relazione coniugale o familiare.

Diversi Paesi membri dell'EMN⁵⁷ hanno riferito che il concetto di “relazione familiare reale” non è stato applicato e valutato nei loro paesi, né si sono verificati casi del genere. Altri Paesi⁵⁸ possono valutare il rapporto familiare in base alle circostanze del singolo caso.

In Belgio e in Finlandia, come regola generale, i genitori e i figli devono vivere insieme. Tuttavia, se i genitori e i figli non abitano più allo stesso indirizzo, l'autorità centrale non porrà fine al soggiorno senza aver prima sentito gli interessati. La decisione terrà conto dei contatti e dei legami familiari mantenuti, della durata del soggiorno, degli sforzi compiuti per integrarsi (competenze linguistiche, lavoro, formazione, ecc.) e dei legami mantenuti con il paese di origine.

Riquadro 11. Causa C-279/20 della Corte di giustizia europea e cause congiunte C-273/20 e C-355/20

Il 1° agosto 2022 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si è pronunciata in merito alla causa C-279/20 e alle cause congiunte C-273/20 e C-355/20, riguardanti l'interpretazione della Direttiva sul ricongiungimento familiare. Per quanto riguarda la valutazione di un legame familiare reale, la Corte ha ritenuto che un legame di primo grado in linea ascendente diretta non sia di per sé sufficiente. Tuttavia, non è necessario che il figlio soggiornante e il genitore interessato convivano in un unico nucleo familiare o vivano sotto lo stesso tetto, o che il figlio soggiornante e il genitore interessato si sostengano a vicenda finanziariamente affinché il genitore abbia diritto al ricongiungimento familiare. Visite occasionali, per quanto possibili, e contatti regolari di qualsiasi tipo possono essere sufficienti per ritenere che tali persone stiano ricostruendo rapporti personali e affettivi e per stabilire l'esistenza di un reale rapporto familiare.

La Corte ha riconosciuto che queste famiglie non hanno potuto condurre una vera vita familiare durante il periodo di separazione derivante dalla situazione specifica dei loro figli come rifugiati e che non si poteva pertanto presumere che qualsiasi rapporto familiare tra un genitore e i figli cessi immediatamente di esistere non appena il figlio minorenne raggiunga la maggiore età.

⁵⁷CZ, EE, LT, LU, LV, PL, SK.

⁵⁸AT, BE, BG, CY, DE, EE, FR, HR, IE, IT, MT, NL, SE, SI e RS.

ALLEGATO 1. DEFINIZIONE DI FAMILIARI AVENTI DIRITTO

Paese membro/osservatore dell'EMN	Familiari aventi diritto
AT	<p>Ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1 lettera 22 dell'Asylum Act 2005, sono considerati familiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il genitore di un minorenne richiedente asilo e di una persona beneficiaria dell'asilo o della protezione sussidiaria; ■ i coniugi o i partner registrati di richiedenti l'asilo, persone aventi diritto d'asilo o della protezione sussidiaria, a condizione che il matrimonio o l'unione registrata esistesse già prima dell'ingresso; ■ il figlio, minorenne e non coniugato al momento della presentazione della domanda, di un richiedente d'asilo, di una persona avente diritto d'asilo o di una persona avente status di protezione sussidiaria; e ■ il rappresentante legale di un richiedente asilo minorenne, non coniugato, di una persona avente diritto d'asilo o a cui è stato concesso lo status di protezione sussidiaria, nonché del minore, minore non coniugato al momento della presentazione della domanda, per il quale è rappresentante legale il richiedente di asilo o il beneficiario dell'asilo o della protezione sussidiaria, a condizione che la rappresentanza legale in ciascun caso esistesse già prima dell'ingresso.
BE	<p>Un cittadino adulto di un paese terzo a cui è stato concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria da parte del Belgio può, a determinate condizioni, essere raggiunto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge o il partner assimilato (unione registrata equiparata al matrimonio in Belgio); • il loro partner (unione registrata equiparata al matrimonio in Belgio o unione registrata ai sensi di legge); • i loro figli minorenni (non coniugati); • i figli minorenni (non coniugati) del coniuge o del partner legale o assimilato; • il figlio disabile maggiore di 18 anni e non coniugato; • il figlio disabile maggiore di 18 anni, e non coniugato, del coniuge o convivente legale o assimilato. <p>Un minore, cittadino di un paese terzo, non accompagnato a cui è stato concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria da parte del Belgio può, a determinate condizioni, essere raggiunto dal padre e dalla madre.</p> <p>Il diritto al ricongiungimento familiare deve essere riconosciuto se il richiedente dimostra che sussistono le condizioni per il ricongiungimento familiare, tramite la presentazione di documenti. Queste condizioni sono determinate dal rapporto tra il richiedente e il soggiornante (matrimonio, unione civile registrata, parentela).</p> <p>Altri membri della famiglia</p> <p>In Belgio gli altri familiari di uno straniero che gode di protezione internazionale non hanno diritto al ricongiungimento familiare; possono, tuttavia, presentare</p>

Paese membro/osservatore dell'EMN	Familiari aventi diritto
	una domanda di permesso di soggiorno (Articolo 9 della legge del 15 dicembre 1980).
BG	<p>La legge consente il ricongiungimento familiare con i seguenti familiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il marito, la moglie o un soggetto con il quale il cittadino di paese terzo ha una comprovata relazione stabile e duratura e i figli minorenni non coniugati. ▪ i figli maggiorenni non coniugati, che non sono in grado di provvedere a sé stessi per gravi motivi di salute; ▪ i genitori di ciascuno dei coniugi che a causa della vecchiaia o di una malattia grave non sono in grado di provvedere a sé stessi e devono convivere nella stessa abitazione con i loro figli; ▪ i genitori o il tutore o l'affidatario del minore non coniugato titolare di protezione internazionale. <p>I minori non accompagnati che hanno ottenuto la protezione internazionale hanno anche il diritto di ricongiungersi con i loro genitori, ma anche con un altro membro adulto della loro famiglia o con una persona che ne sia responsabile per legge o consuetudine nel caso in cui i genitori siano deceduti o scomparsi.</p>
CY	<p>Secondo la Legge hanno diritto al ricongiungimento familiare solo i seguenti familiari e solo qualora il rapporto familiare abbia avuto inizio prima dell'ingresso del rifugiato nella Repubblica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I coniugi, purché entrambi abbiano compiuto il ventunesimo anno di età. Nei casi di matrimonio poligamo, il coniuge del rifugiato è escluso dal diritto al ricongiungimento familiare, nel caso in cui un altro coniuge conviva già con il rifugiato nel territorio della Repubblica; ▪ i figli minorenni e non coniugati del rifugiato e del suo coniuge, compreso il figlio adottato a seguito di una decisione presa da un'autorità competente della Repubblica o di una decisione straniera automaticamente esecutiva in forza degli obblighi internazionali della Repubblica. Nei casi di matrimonio poligamo sono esclusi dal diritto al ricongiungimento familiare il figlio del rifugiato e un coniuge, oltre al coniuge già convivente con il rifugiato nella Repubblica. ▪ Il figlio minorenni e non coniugato del rifugiato, compreso un figlio adottato se il rifugiato ha la custodia esclusiva e la responsabilità del mantenimento. Nei casi di matrimonio poligamo sono esclusi dal diritto al ricongiungimento familiare il figlio del rifugiato e un coniuge, oltre al coniuge già convivente con il rifugiato nella Repubblica. ▪ un figlio minorenni e non coniugato del coniuge del rifugiato, compreso un figlio adottato nel caso in cui il coniuge abbia l'affidamento esclusivo e la responsabilità del mantenimento. Nei

Paese membro/osservatore dell'EMN	Familiari aventi diritto
	<p>casi di matrimonio poligamo è escluso dal diritto al ricongiungimento familiare il figlio del coniuge diverso da quello già convivente con il rifugiato nella Repubblica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i parenti consanguinei e di primo grado, nel caso in cui il rifugiato sia un minore non accompagnato.
CZ	<p>La domanda può essere presentata da uno cittadino di paese terzo che sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il coniuge di un richiedente asilo; ▪ un figlio minore o adulto a carico del richiedente asilo o un figlio del coniuge del richiedente asilo; ▪ il minore straniero posto in affidamento con provvedimento dell'autorità competente o adottato dal richiedente asilo o dal suo coniuge o dal suo tutore o dal coniuge il cui tutore è il richiedente asilo, se la custodia del minore straniero avrà luogo sul territorio; ▪ il genitore del minore richiedente asilo; nel caso in cui il minore richiedente asilo non abbia genitori, ha diritto a presentare la domanda un altro parente prossimo in linea ascendente e, in assenza di tale parente, ha diritto a presentare la domanda il tutore del minore richiedente asilo; o ▪ un genitore, e se il richiedente asilo non ha genitori, un altro parente stretto in linea ascendente del richiedente asilo, maggiorenne, che abbia presentato domanda di protezione internazionale come minore, entro 3 mesi dalla data in cui il richiedente asilo ottenne l'asilo.
EE	<p>Sono familiari del rifugiato e del soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il coniuge; ▪ il figlio minore non coniugato del richiedente e del coniuge, compreso un figlio adottivo; ▪ un figlio non coniugato e minore sotto la custodia del coniuge, compreso un figlio adottato. In caso di affidamento condiviso è necessario il consenso dell'altra parte che condivide l'affidamento; ▪ un figlio adulto non coniugato di lui o del suo coniuge se il figlio non è in grado di affrontare la sua vita in modo indipendente a causa del suo stato di salute o disabilità; ▪ un genitore o un nonno a carico dello stesso o del coniuge se il paese di origine non fornisce il mantenimento derivante da altri legami familiari.
EL	<p>Sono considerati come "familiari" (articolo 13 del D.P.R. 131/2006):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i coniugi; ▪ i figli minorenni non coniugati; ▪ i figli adulti non coniugati con gravi problemi di salute che li rendono incapaci di mantenersi; ▪ i genitori, qualora il beneficiario dichiari solennemente di aver convissuto con loro e di essersi preso cura di loro prima di lasciare il paese di origine, e di non avere più altri familiari che si prendano cura di loro e li sostengano; ▪ i partner non coniugati con cui il richiedente ha una relazione stabile, comprovata principalmente dall'esistenza di un figlio o da una precedente convivenza, o da qualsiasi altro mezzo di prova adeguato.

Paese membro/osservatore dell'EMN	Familiari aventi diritto
FI	<p>Ai sensi dell'articolo 37 della legge sugli stranieri sono considerati familiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il coniuge di un soggiornante residente in Finlandia; ▪ una persona dello stesso sesso legata da un'unione registrata a livello nazionale; ▪ le persone che hanno vissuto per almeno 2 anni una relazione simile al matrimonio, paragonabili a una coppia coniugata. Il periodo di convivenza di due anni non è richiesto, se le persone hanno un figlio in affidamento congiunto o se esiste qualche altro valido motivo; ▪ il figlio non coniugato di età inferiore a 18 anni sul quale ha la tutela la persona residente in Finlandia o il suo coniuge; ▪ il figlio adottivo non coniugato; ▪ il figlio adottivo non coniugato, a condizione che il minore sia stato di fatto sotto la cura e la custodia del soggiornante prima che quest'ultimo arrivasse in Finlandia e che vi siano prove attendibili che i genitori del bambino siano morti o scomparsi; ▪ i genitori di un figlio di età inferiore ai 18 anni; ▪ Nota: i fratelli minori di un soggiornante minore non sono considerati membri della famiglia. Questi potrebbero ottenere un permesso di soggiorno per risiedere in Finlandia se tale permesso venisse rilasciato al loro tutore. <p>Un permesso di soggiorno può essere rilasciato, in casi eccezionali, a parenti diversi dai familiari di un rifugiato o di un beneficiario di protezione sussidiaria o di protezione temporanea, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai figli adulti; ▪ ai genitori di un soggiornante adulto; ▪ al fratello minore di un minore non accompagnato, purché non abbia un tutore; ▪ al fratello non coniugato di un soggiornante adulto.
FR	<p>Secondo l'articolo L561-2 del Codice francese per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri e il diritto d'asilo (CESEDA), la procedura di ricongiungimento familiare attribuisce ai beneficiari di protezione internazionale il diritto al ricongiungimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al coniuge o al partner con cui esiste un rapporto di convivenza in unione civile, che abbia compiuto i 18 anni, e a patto che il matrimonio o l'unione civile siano anteriori alla data di presentazione della domanda di protezione; ▪ al partner maggiorenne che abbia compiuto almeno 18 anni, con il quale vivevano una relazione sufficientemente stabile e continuativa prima della data di presentazione della domanda di asilo; ▪ ai figli non coniugati della coppia, che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età; ▪ ai figli e a quelli del coniuge avuti da precedenti unioni di età inferiore ai 18 anni, se il loro rapporto di discendenza è accertato solo nei confronti del soggiornante o del coniuge o se l'altro genitore è deceduto o è stato privato della potestà genitoriale o se sono affidati al soggiornante o al loro coniuge da una decisione di un tribunale straniero.

Paese membro/osservatore dell'EMN	Familiari aventi diritto
IE	<p>Ai sensi dell'Articolo 56 (9) dell'International Protection Act 2015 possono presentare domanda le seguenti categorie di beneficiari:</p> <p>(a) se il soggiornante è coniugato, il suo coniuge (a condizione che il matrimonio sia antecedente alla data in cui il soggiornante ha presentato domanda di protezione internazionale nello Stato),</p> <p>(b) se il soggiornante è un partner civile, il suo partner civile (a condizione che l'unione civile registrata esistesse già alla data in cui il soggiornante ha presentato domanda di protezione internazionale nello Stato),</p> <p>(c) se il soggiornante, alla data della domanda ai sensi del comma (1), ha meno di 18 anni e non è coniugato, i suoi genitori e i loro figli che, alla data della domanda ai sensi del comma (1), hanno meno di 18 anni e non sono coniugati, o</p> <p>(d) un figlio del soggiornante che, alla data della domanda ai sensi del comma (1), ha meno di 18 anni e non è coniugato.</p>
IT	<p>Il ricongiungimento familiare è generalmente consentito con i seguenti familiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni; ▪ i figli minorenni, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, purché l'altro genitore, ove presente, abbia dato il suo consenso; ▪ i figli maggiorenni a carico, qualora, per ragioni oggettive, non siano in grado di soddisfare le loro esigenze di vita essenziali a causa del proprio stato di salute, con conseguente invalidità totale; ▪ i genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese di origine, oppure i genitori di età superiore ai 65 anni se altri figli non sono in grado di provvedere al loro mantenimento per gravi e documentati motivi di salute.
HR	<p>Ai sensi dell'articolo 64 della legge sugli stranieri sono considerati familiari stretti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. coniuge, 2. partner di diritto comune, 3. figlio minore di coppie coniugate e conviventi legali, di partner di vita o di conviventi informali, un figlio minore di uno di loro, un figlio minorenni adottato congiuntamente, o un figlio minorenni adottato da uno di loro che non è coniugato, così come un figlio minorenni di un convivente o di un convivente informale o un figlio minorenni adottato non coniugato, 4. i genitori o i genitori adottivi del figlio minorenni cittadino croato, cittadino di paesi terzi a cui è stato concesso il soggiorno di lunga durata o permanente, l'asilo o la protezione sussidiaria. <p>Nella Repubblica croata, se sussistono particolari motivi personali o gravi motivi umanitari per il ricongiungimento familiare, può essere considerato familiare del cittadino croato, anche qualsiasi altro parente, cittadino di uno Stato terzo, al quale è stato concesso il soggiorno temporaneo, il soggiorno di lunga durata, il soggiorno permanente, l'asilo o la protezione sussidiaria.,</p>

Paese membro/osservatore dell'EMN	Familiari aventi diritto
LT	<p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 22 della Legge sullo status giuridico degli stranieri, il ricongiungimento familiare è consentito con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i coniugi o i partner di unioni registrate; - i figli minori, anche adottati (indipendentemente dall'adesione alle leggi lituane sull'adozione), della coppia (anche se non unita in matrimonio) o di un genitore solo; - i parenti di primo grado in linea ascendente diretta (genitori), che siano a carico da almeno un anno e non possano usufruire del sostentamento di altri familiari residenti nello Stato estero.
LV	<p>La definizione della Legge sull'Asilo prescrive che i familiari del beneficiario di protezione internazionale siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il coniuge del beneficiario di protezione internazionale ■ il figlio minore del beneficiario di protezione internazionale, non coniugato e a carico di entrambi o di uno dei coniugi o adottato ■ il padre, la madre o un altro adulto che, secondo le leggi e i regolamenti della Repubblica di Lettonia, è responsabile del beneficiario di protezione internazionale, se il suddetto beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, purché tale famiglia fosse già in essere nel Paese di origine.
LU	<p>La legge emendata del 29 agosto 2008 sulla libera circolazione delle persone e sull'immigrazione (Legge sull'immigrazione) prevede come familiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il coniuge o il partner registrato del soggiornante, che abbia compiuto 18 anni al momento della domanda di ricongiungimento familiare (il ricongiungimento familiare di un coniuge non è consentito in caso di matrimoni poligami, cioè se il soggiornante ha già un coniuge convivente nella stessa famiglia in Lussemburgo); ■ i figli non coniugati di età inferiore ai 18 anni del soggiornante e/o il coniuge o partner di cui hanno l'affidamento e se i figli sono a loro carico o, in caso di affidamento condiviso, se l'altra persona che condivide l'affidamento ha dato il suo consenso; ■ gli ascendenti diretti di primo grado (madre e padre) dei minori non accompagnati titolari di protezione internazionale. <p>Il Ministro può ampliare le possibilità di ricongiungimento familiare alle seguenti persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge o partner (madre e padre), qualora siano a carico del soggiornante o del suo coniuge o partner e siano privi del necessario sostegno familiare nel Paese di origine; ■ i figli non coniugati di età pari o superiore ai 18 anni del soggiornante o del suo coniuge o convivente, qualora non siano oggettivamente in grado di provvedere ai propri bisogni a causa del loro stato di salute; ■ il tutore legale o qualsiasi altro familiare di un minore non accompagnato titolare di protezione internazionale e che non abbia ascendenti diretti o se i genitori sono irrimediabilmente assenti.

Paese membro/osservatore dell'EMN	Familiari aventi diritto
NL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il coniuge, il partner registrato e il convivente; ▪ per il figlio (adottato o affidatario), per i figli adulti (a carico) si applicano requisiti di ammissione più severi; ▪ i genitori, ma solo se il soggiornante è un minore che ha presentato domanda di protezione internazionale.
PT	<p>Secondo la Legge n. 23/2007, articolo 99, i familiari aventi diritto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il coniuge; ▪ i figli minorenni o incapaci a carico della coppia o di uno dei coniugi; ▪ i minorenni adottati dal richiedente non coniugato, dal richiedente coniugato o dal suo coniuge, in seguito a decisione dell'autorità competente del Paese di origine, a condizione che la legge di tale Paese conceda ai figli adottati, diritti e doveri identici a quelli della filiazione naturale e che la decisione sia riconosciuta dal Portogallo; ▪ i figli maggiorenni a carico della coppia o di uno dei coniugi, che non sono coniugati e studiano in un istituto scolastico in Portogallo; ▪ i figli maggiorenni a carico della coppia o di uno dei coniugi, non coniugati e studenti, qualora il titolare del diritto al ricongiungimento sia titolare di permesso di soggiorno per attività di investimento; ▪ gli ascendenti in linea diretta e fino al 1° grado del residente o del suo coniuge, purché a suo carico; il beneficiario di protezione internazionale (padre e/o madre) o del suo coniuge (suocero e/o suocera) che risultano a loro carico; la decisione è riconosciuta dal Portogallo; ▪ i fratelli minori, purché sotto la tutela del beneficiario di protezione internazionale, quando vi sia una decisione emessa dall'autorità competente del Paese di origine.
SE	<p>Sono considerati membri della famiglia i seguenti soggetti:</p> <p>moglie/marito</p> <p>il partner convivente</p> <p>il partner registrato</p> <p>i minori di età inferiore ai 18 anni.</p>
SI	<p>Ai sensi dell'articolo 47.a, secondo comma (familiari di un rifugiato) e dell'articolo 47.b, secondo comma (familiari di uno straniero beneficiario di protezione sussidiaria) della Legge sugli Stranieri, è considerato un familiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge, il partner di un'unione civile registrata o di un'unione civile di fatto o il partner con cui il rifugiato o lo straniero titolare della protezione sussidiaria (di seguito: soggiornante) ha una relazione di lunga durata; - i figli minorenni non coniugati del soggiornante; - i figli minorenni non coniugati del coniuge, del partner di un'unione civile registrata o di un'unione civile di fatto o del partner con cui il soggiornante ha una relazione di lunga durata; - i genitori del minore soggiornante, con i quali viveva in comunità familiare prima del suo arrivo nella Repubblica di Slovenia;

Paese membro/osservatore dell'EMN	Familiari aventi diritto
	<p>- i figli adulti non coniugati e i genitori del soggiornante, il coniuge, il partner di un'unione civile registrata o di unione civile di fatto o del partner con cui il soggiornante ha una relazione a lungo termine, se il soggiornante, il coniuge, il partner in un'unione civile registrata o di un'unione civile o il partner con il quale il soggiornante ha una relazione di lunga durata è obbligato a mantenerlo secondo le leggi del suo stato di cittadinanza.</p> <p>In via eccezionale, l'autorità competente può considerare come familiare anche un altro parente del soggiornante, se sussistono determinate circostanze particolari, favorevoli al ricongiungimento familiare. Si verificano delle circostanze particolari quando esiste un rapporto di convivenza tra altri parenti che, per specifiche circostanze di fatto, è essenzialmente simile alla famiglia primaria o ha la stessa funzione della famiglia primaria, il che significa soprattutto che sussistono dei legami familiari autentici tra i membri della famiglia, che si basano ad esempio sull'assistenza fisica, sulla protezione, sul sostegno emotivo e sulla dipendenza finanziaria.</p>
SK	<p>Per quanto riguarda la domanda ai fini del ricongiungimento familiare ai sensi della legge sull'asilo (domanda di protezione internazionale) il familiare è:</p> <p>a) il coniuge del beneficiario di protezione internazionale, se il matrimonio è ancora valido ed era valido nel momento in cui il beneficiario ha lasciato il Paese di origine e il beneficiario acconsente preventivamente per iscritto al ricongiungimento,</p> <p>b) i figli non coniugati del beneficiario o della persona di cui alla lettera a) fino al compimento del 18° anno di età; o</p> <p>c) i genitori del beneficiario non coniugato di età inferiore agli anni 18 o di una persona alla quale è stata affidata la cura personale, se il beneficiario vi acconsente preventivamente per iscritto.</p> <p>Per quanto riguarda la domanda ai fini del ricongiungimento familiare ai sensi della legge sul soggiorno degli stranieri (permesso di soggiorno temporaneo) il familiare è:</p> <p>a) il coniuge, se i coniugi hanno almeno 18 anni;</p> <p>b) il figlio non coniugato di età inferiore a 18 anni del cittadino di un paese terzo e del rispettivo coniuge;</p> <p>c) il figlio non coniugato di età inferiore a 18 anni;</p> <p>d) un figlio non coniugato del coniuge di età inferiore a 18 anni;</p> <p>e) il figlio a carico non coniugato di età superiore ai 18 anni o il figlio a carico non coniugato di età superiore ai 18 anni del coniuge, che non è in grado di provvedere a sé stesso a causa di uno stato di salute sfavorevole a lungo termine,</p> <p>f) il suo genitore o il coniuge se sono a suo carico e non godono di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine.</p>
NO	<p>Hanno diritto al ricongiungimento familiare il coniuge, il convivente o il figlio (sotto i 18 anni) del soggiornante. Altri familiari che possono presentare</p>

Paese membro/osservatore dell'EMN	Familiari aventi diritto
	domanda sono i genitori, i fidanzati, i figli adottivi, i fratelli e sorelle al di sotto i 18 anni o i figli a carico sopra i 18 anni.
RS	Per familiari stretti si intendono i coniugi, i conviventi, i loro figli nati dentro o fuori dal matrimonio, i figli adottivi o i figliastri di età inferiore ai 18 anni, che non hanno contratto matrimonio, nonché i genitori o i genitori adottivi di figli di età inferiore ai 18 anni, che non hanno contratto matrimonio.

ALLEGATO 2. REQUISITI DOCUMENTALI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DA PARTE DEI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Paese membro/osservatore della rete dell'EMN	Documenti comprovanti i legami familiari	Documenti d'identità	Certificati del casellario giudiziale	Prova di alloggio adeguato	Assicurazione sanitaria	Risorse finanziarie stabili e regolari	Altre prove
AT	Certificato di matrimonio, certificato di nascita, certificato di unione civile registrata	Passaporto, documento di identità		Prova del diritto legale all'alloggio*	Copertura assicurativa sanitaria*	Prova del reddito finanziario*	Modulo relativo al colloquio
BE	Prova che le condizioni per il ricongiungimento familiare siano soddisfatte Certificato di matrimonio, certificato di nascita, certificato di convivenza Certificato di celibato per i minorenni quando la legislazione nazionale autorizza il matrimonio prima dei 18 anni	Documento di viaggio riconosciuto	Estratto del casellario giudiziale				Certificato medico; Prova del pagamento delle tasse per il visto
BG	Documenti attestanti il matrimonio, la nascita dei figli, documenti attestanti la parentela ⁵⁹						
CY	Certificato di matrimonio, certificato di nascita, certificato di stato civile dei figli, certificato di tutela individuale	Copie originali o autentiche dei passaporti nazionali		Prova del contratto di alloggio/affitto	Copertura assicurativa sanitaria	Prova del reddito finanziario/estratto conto	Nel caso in cui non sia possibile presentare documenti ufficiali comprovanti i legami familiari, qualsiasi altro documento che possa dimostrare i legami familiari (ad esempio foto di

⁵⁹ Se lo straniero intende ricongiungersi con i figli adulti non coniugati e non in grado di provvedere a sé stessi per gravi motivi di salute, oltre ai documenti attestanti la parentela, dovrà presentare anche la prova dell'incapacità del figlio a provvedere al proprio sostentamento per gravi motivi di salute. motivi di salute. Se il cittadino di paese terzo desidera ricongiungersi con i suoi genitori, impossibilitati a provvedere a se stessi a causa di vecchiaia o grave malattia, e costretti a convivere nello stesso nucleo familiare con i figli, oltre ai documenti attestanti la loro parentela, dovrà presentare anche evidenza dell'impossibilità di provvedere alla propria cura a causa di vecchiaia o di malattia grave.

Paese membro/osservatore della rete dell'EMN	Documenti comprovanti i legami familiari	Documenti d'identità	Certificati del casellario giudiziale	Prova di alloggio adeguato	Assicurazione sanitaria	Risorse finanziarie stabili e regolari	Altre prove
							famiglia/lettere/dichiarazioni statutarie/interviste)
CZ	Per il ricongiungimento familiare sarà sufficiente un documento di stato civile comprovante la parentela con il titolare dell'asilo	Passaporto	Estratto del casellario giudiziale del paese di origine*	Prova di alloggio*		Prova di reddito*	
DE	Atti di matrimonio e di nascita, altri documenti relativi allo stato civile	Passaporto					Modulo di richiesta del visto compilato
EE	Prova dei legami familiari (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita, qualsiasi altra prova a seconda del singolo caso)	Originale o copia di un documento di identità nazionale					Un familiare deve presentare domanda di permesso di soggiorno entro sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno al richiedente
EL	Un certificato recente di stato di famiglia, certificato di nascita o altro documento tradotto ufficialmente in greco e certificato da un'autorità greca competente, comprovante il legame familiare e/o l'età dei membri della famiglia	Una copia autenticata dei documenti di viaggio dei familiari		Un contratto certificato per l'acquisto di un alloggio, o un contratto di locazione di un alloggio attestato dall'ufficio delle imposte, o altro documento certificato comprovante che il richiedente dispone di un alloggio sufficiente a soddisfare le esigenze abitative della sua famiglia*	Full Social Security Certificate, ovvero il certificato rilasciato da un ente pubblico di previdenza sociale, comprovante la piena copertura previdenziale del richiedente*	Dichiarazione fiscale comprovante il reddito personale annuo fisso, regolare e adeguato del richiedente, che non è previsto dal sistema di previdenza sociale greco, e che ammonta almeno al reddito annuo di un lavoratore non qualificato – in pratica circa € 8.500 – più il 20% per il coniuge e il 15% per ciascun genitore e ciascun figlio con cui desidera ricongiungersi	
FI	Certificato di matrimonio/certificato di unione registrata (deve essere legalizzato se non è stato rilasciato nei paesi nordici) Altri documenti specifici per la domanda (devono essere	Passaporto valido. Foto del passaporto Copia a colori della pagina del passaporto contenente i dati personali e copie di				Se il soggiornante ha lo status di rifugiato: Prova del reddito se presentata dopo che siano trascorsi 3 mesi dal ricevimento dello status di rifugiato da parte del soggiornante	

Paese membro/osservatore della rete dell'EMN	Documenti comprovanti i legami familiari	Documenti d'identità	Certificati del casellario giudiziale	Prova di alloggio adeguato	Assicurazione sanitaria	Risorse finanziarie stabili e regolari	Altre prove
	<p>legalizzati se non rilasciati nei paesi nordici o in uno Stato membro dell'UE):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificato di divorzio (se il richiedente o il coniuge sono stati precedentemente sposati e hanno divorziato) - Certificato di scioglimento dell'unione registrata (se il richiedente o il coniuge è stato precedentemente legato da un'unione registrata, che è stata sciolta) - Certificato di morte (se il richiedente o il coniuge è stato precedentemente coniugato/in un'unione civile registrata e l'ex coniuge è deceduto) <p>I familiari dei soggiornanti con status di rifugiato possono essere esentati dai requisiti documentali nel caso in cui non possano contattare l'amministrazione del loro paese di origine per paura di persecuzioni.</p>	<p>tutte le pagine del passaporto con note</p> <p>Copia a colori della pagina del passaporto del coniuge contenente i dati personali e copie di tutte le pagine del passaporto con note</p> <p>Documento attestante che il richiedente soggiorna legalmente nel paese in cui presenta la domanda</p>				<p>Se il soggiornante ha ricevuto protezione sussidiaria:</p> <p>Prova del reddito, indipendentemente da quando viene presentata la domanda.</p>	
FR	<p>Copia integrale dell'atto di nascita e/o di matrimonio che attesti il rapporto di parentela con il richiedente il visto (familiare del beneficiario di protezione internazionale), o in mancanza qualsiasi documento idoneo a</p>	<p>Un documento di viaggio valido</p> <p>Due foto da passaporto conformi agli standard europei</p>					<p>Un modulo di richiesta del visto per persona</p> <p>Una copia della lettera dell'OFPRA e/o della decisione del Tribunale nazionale per il diritto d'asilo, che informa della concessione della protezione OPPURE una copia del</p>

Paese membro/osservatore della rete dell'EMN	Documenti comprovanti i legami familiari	Documenti d'identità	Certificati del casellario giudiziale	Prova di alloggio adeguato	Assicurazione sanitaria	Risorse finanziarie stabili e regolari	Altre prove
	comprovare tale rapporto						permesso di soggiorno che menziona lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria 99 euro a persona in valuta locale
HR	Prova del legame di parentela (ad esempio certificato di matrimonio)	Un documento di viaggio valido	Prova che non è stato legalmente condannato per reati commessi nel paese di origine o nel paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nella Repubblica croata (esclusi i bambini fino a 14 anni)				
IE ⁶⁰	Esistenza di un legame di parentela tra il soggiornante e il familiare attraverso documentazione (es. certificato di nascita, certificato di matrimonio o certificato di unione civile) o, in circostanze eccezionali, test del DNA	Documenti Identificativi, passaporto/altre forme di identificazione ufficiale 2 Foto a colori formato passaporto per ciascuna persona nominata nella domanda	N / A	N / A	N / A	N / A	Questionario/i sul ricongiungimento familiare compilato e firmato; Dichiarazione di consenso di un altro genitore naturale nei casi in cui in Irlanda sia presente un solo genitore
IT	Documentazione attestante il rapporto di parentela	Copia del passaporto del richiedente e dei familiari dove sono visibili il numero del passaporto e le generalità	Omessa segnalazione per finalità di ineleggibilità per motivi di sicurezza o di ordine pubblico				Modulo di domanda debitamente compilato e firmato; Permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto e ricezione della domanda di rinnovo; Codice fiscale del richiedente; Autocertificazione o certificato dello stato di famiglia del richiedente, rilasciato dal comune di residenza;

⁶⁰Per la domanda di ricongiungimento familiare presentata dai beneficiari di protezione internazionale entro un anno dalla dichiarazione.

Paese membro/osservatore della rete dell'EMN	Documenti comprovanti i legami familiari	Documenti d'identità	Certificati del casellario giudiziale	Prova di alloggio adeguato	Assicurazione sanitaria	Risorse finanziarie stabili e regolari	Altre prove
							Autocertificazione o certificato di stato di famiglia per i conviventi nell'alloggio dove risiederanno i familiari ricongiunti, rilasciata dal comune di residenza
LV	Copie di documenti attestanti la parentela	Documento di viaggio in corso di validità.					Modulo per la richiesta del permesso di soggiorno; una fotografia; Documento attestante il pagamento della tassa statale o sua copia ⁶¹
LT	Prova dei legami familiari (certificato di matrimonio/unione; certificato di nascita per i figli; se il richiedente è un parente diretto in linea ascendente deve dimostrare di aver ricevuto sostegno dal familiare con cui si ricongiunge da almeno un anno e di non poter ricevere assistenza da altri familiari residenti all'estero)	Documento di viaggio in corso di validità.	Certificato del casellario giudiziale	Obbligatorio se la domanda di permesso di soggiorno temporaneo per ricongiungimento familiare viene presentata oltre il termine di 3 mesi. In tal caso è necessario il documento attestante che lo il cittadino di paese terzo abbia un'abitazione in cui intende dichiarare il proprio luogo di residenza	Obbligatorio se la domanda di permesso di soggiorno temporaneo per ricongiungimento familiare viene presentata oltre il termine di 3 mesi. In tal caso è richiesto un documento di assicurazione sanitaria valido, in particolare quando lo straniero non è coperto dall'assicurazione sanitaria obbligatoria come previsto dalle leggi lituane	Obbligatorio se la domanda di permesso di soggiorno temporaneo per ricongiungimento familiare viene presentata oltre il termine di 3 mesi. È richiesta la documentazione che conferma la capacità finanziaria di sostenersi in Lituania per un minimo di un anno. Gli adulti devono dimostrare un reddito equivalente ad almeno uno stipendio mensile minimo in Lituania, mentre i minorenni devono mostrare dei mezzi finanziari pari alla metà dello stipendio mensile minimo	

⁶¹Se sono stati presentati alla Rappresentanza i documenti per il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Paese membro/osservatore della rete dell'EMN	Documenti comprovanti i legami familiari	Documenti d'identità	Certificati del casellario giudiziale	Prova di alloggio adeguato	Assicurazione sanitaria	Risorse finanziarie stabili e regolari	Altre prove
LU	Un certificato attestante il matrimonio o l'unione civile registrata (certificato di matrimonio, certificato di divorzio, certificato di unione civile registrata, atto di nascita, libretto di famiglia, ecc.).	Una copia dell'intero passaporto valido del familiare	Un estratto recente del casellario giudiziale o una dichiarazione giurata del coniuge/convivente nel paese di origine o di residenza	Per alloggio adeguato al fine di ospitare il/i familiare/i si intende una superficie di almeno 12 m ² per il primo occupante e 12 m ² per ogni occupante aggiuntivo, con luce naturale attraverso finestre che possono essere aperte e chiuse correttamente e che misurano almeno 1 /10 della superficie, provvisto di riscaldamento, acqua corrente, elettricità**		Risorse (stipendio, salario, redditi patrimoniali) stabili, regolari e sufficienti per sostenere sé stesso e i familiari a lui affidati, senza dover ricorrere all'assistenza sociale**	
MT	Documenti apostillati o legalizzati attestanti il rapporto di parentela esistente con il soggiornante come certificati di matrimonio e atti di nascita ⁶²	Copie autenticate dei documenti di viaggio dei familiari		Sistemazione considerata adeguata per una famiglia comparabile agli standard di Malta, che soddisfi gli standard sanitari e di sicurezza generali in vigore a Malta*	Assicurazione sanitaria sia per il soggiornante che per i suoi familiari*	Risorse stabili e regolari affinché il soggiornante possa mantenere sé stesso e i membri della sua famiglia*	Copia del permesso di soggiorno del soggiornante che deve avere una validità minima di 1 anno; Lettera di accompagnamento indicante le ragioni per cui si richiede il ricongiungimento familiare
NL	- Se applicabile, un documento che dimostri l'esistenza di un matrimonio valido - Se applicabile, un documento che indichi l'unione e l'eventuale	Un documento di viaggio valido (come un passaporto o una carta d'identità) che includa almeno il nome, la data e il luogo di nascita e una foto, oppure;	Certificato di familiari antecedenti (antecedentenverklaring): dai 12 anni in poi devono firmare un modulo in cui dichiarano di non costituire			Prova documentale che soddisfa il requisito di "reddito indipendente, sostenibile e sufficiente". A questo scopo, il soggiornante deve presentare	- Dichiarazione di consenso (toestemmingsverklaring): in caso di ricongiungimento familiare dei figli, l'altro genitore deve firmare una dichiarazione per confermare che acconsente al

⁶²Se il familiare è minorenne: cioè se il soggiornante ha l'affidamento esclusivo, è richiesta la prova legale della piena cura e dell'affidamento completo; ii. in caso di affidamento condiviso è necessaria la firma dell'accordo di concessione dell'altro genitore.

Paese membro/osservatore della rete dell'EMN	Documenti comprovanti i legami familiari	Documenti d'identità	Certificati del casellario giudiziale	Prova di alloggio adeguato	Assicurazione sanitaria	Risorse finanziarie stabili e regolari	Altre prove
	<p>convivenza nel Paese di origine, e;</p> <p>- Se applicabile, un documento che indichi il rapporto di parentela tra il bambino e i suoi genitori</p> <p>I documenti che possono essere presentati per dimostrare un rapporto (coniugale) includono i certificati di matrimonio civile o clericale, le dichiarazioni rilasciate dalle autorità che confermano il rapporto coniugale, le dichiarazioni dell'UNHCR/ARRA, le carte di soggiorno in cui sono menzionate entrambe le persone; altri documenti/dichiarazioni non rilasciati dalle autorità (come ad esempio le dichiarazioni del capo della comunità); o altre prove come contratti di affitto e di acquisto, altri contratti o foto di nozze</p>	<p>- documento diverso e/o dichiarazione rilasciata da (sotto) autorità corredata di fototessera che confermi l'identità del cittadino di paese terzo. Questi possono essere documenti individuali, documenti dell'UNHCR o documenti provenienti da paesi terzi, oppure;</p> <p>-altri documenti/dichiarazioni sprovvisti di fototessera, quali libretti di vaccinazione, diplomi o testimonianze, oppure;</p> <p>- altri documenti/dichiarazioni rilasciati da autorità o organismi</p>	una minaccia per la pubblica sicurezza			documenti come dichiarazioni di stipendio, contratti di un datore di lavoro e/o dichiarazioni di indennità*	ricongiungimento familiare con il beneficiario di protezione internazionale
PL	Documenti che confermano l'esistenza di legami familiari			Documento attestante che ha il luogo di residenza sicuro nel territorio della Repubblica di Polonia**	Documenti che confermano l'assicurazione sanitaria**	Documenti attestanti il possesso di una fonte di reddito stabile e regolare sufficiente a coprire le spese per il mantenimento proprio e dei familiari a suo carico**	
PT	Documenti autenticati comprovanti i legami familiari (ad esempio, certificati di nascita, certificati di matrimonio)	Copia autenticata della pagina identificativa del passaporto del familiare	Certificati del casellario giudiziale dei familiari maggiorenni, autenticati ai sensi di legge				Autorizzazione all'uscita dal Paese per i minorenni non accompagnati da entrambi i genitori durante il viaggio, autenticata ai sensi di legge

Paese membro/osservatore della rete dell'EMN	Documenti comprovanti i legami familiari	Documenti d'identità	Certificati del casellario giudiziale	Prova di alloggio adeguato	Assicurazione sanitaria	Risorse finanziarie stabili e regolari	Altre prove
SI	<p>Prove documentali comprovanti i legami familiari</p> <p>Se il soggiornante non dispone di documenti comprovanti i legami familiari dei suoi familiari e non può ottenerli, deve indicare nella domanda tutti i dati relativi ai familiari ai quali desidera ricongiungersi, in particolare le loro caratteristiche personali. Nomi, date e luoghi di nascita, indirizzo di residenza e informazioni sul luogo in cui si trovano al momento della presentazione della domanda, e indicare il motivo per cui non possono ottenere delle prove documentali che dimostrino i legami familiari dei familiari.</p>	<p>Se il soggiornante non dispone di documenti comprovanti l'identità dei suoi familiari e non può ottenerli, deve indicare nella domanda tutti i dati relativi ai familiari ai quali desidera ricongiungersi, in particolare le loro caratteristiche personali. Nomi, date e luoghi di nascita, indirizzo di residenza e informazioni sul luogo in cui si trovano al momento della presentazione della domanda, nonché il motivo per cui non possono ottenere prove documentali per dimostrare l'identità dei familiari.</p>			<p>Prova di un'adeguata assicurazione sanitaria, che copra almeno i servizi medici di emergenza nella Repubblica di Slovenia, quando la domanda per il permesso di soggiorno permanente per un familiare viene presentata dopo il periodo di 90 giorni dall'ottenimento dello status di beneficiario di protezione internazionale.</p>	<p>Prova di mezzi di sussistenza sufficienti, quando la domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno permanente per un familiare viene presentata dopo la scadenza del periodo di 90 giorni dall'ottenimento dello status di persona titolare di protezione internazionale.</p>	<p>Consenso scritto, con il quale il richiedente consente all'autorità competente di trasmettere informazioni sui familiari alle organizzazioni internazionali, che operano nel campo della migrazione, per verificare i legami familiari e l'identità dei familiari, se il soggiornante non dispone di prove documentali che dimostrino i legami familiari o l'identità dei membri della famiglia.</p>
SK	<p>Prova della stretta parentela con la persona con cui si desidera il ricongiungimento familiare (ad es. certificato di matrimonio, di nascita), che il matrimonio era antecedente alla partenza della persona titolare di asilo/protezione sussidiaria dal Paese di origine (ricongiungimento familiare ai sensi della legge sul soggiorno degli stranieri – permesso di soggiorno temporaneo)</p>	<p>un documento di viaggio valido</p>	<p>Si, se la domanda di ricongiungimento familiare viene presentata ai sensi della legge sul soggiorno degli stranieri entro 3 mesi dalla concessione della protezione internazionale al soggiornante.</p>	<p>Si, se la domanda di ricongiungimento familiare viene presentata ai sensi della legge sul soggiorno degli stranieri entro 3 mesi dalla concessione della protezione internazionale al soggiornante.</p>		<p>Si, se la domanda di ricongiungimento familiare viene presentata ai sensi della legge sul soggiorno degli stranieri entro 3 mesi dalla concessione della protezione internazionale al soggiornante.</p>	<p>Consenso scritto della persona a cui è concesso l'asilo o la protezione sussidiaria e con la quale si desidera ricongiungersi, e che accetta il ricongiungimento (ricongiungimento familiare ai sensi della legge sull'asilo). Tale consenso non è necessario quando si richiede il ricongiungimento familiare ai sensi della legge sul soggiorno degli stranieri</p>

Paese membro/osservatore della rete dell'EMN	Documenti comprovanti i legami familiari	Documenti d'identità	Certificati del casellario giudiziale	Prova di alloggio adeguato	Assicurazione sanitaria	Risorse finanziarie stabili e regolari	Altre prove
	<p>Quando si presenta domanda ai sensi della legge sull'asilo (protezione internazionale) e in assenza di certificati, il procedimento può prendere in considerazione (a) se il richiedente ha compiuto uno sforzo reale per motivare la sua richiesta; (b) se ha presentato tutti i dati in suo possesso o ha ragionevolmente spiegato i dati mancanti; (c) se le sue dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddicono le informazioni sul paese di origine; d) se ha presentato la domanda immediatamente dopo essere entrato nel territorio della Repubblica slovacca o dopo essere venuto a conoscenza dei fatti che giustificano la richiesta di protezione internazionale, o dopo aver dimostrato un motivo ragionevole per non farlo; e) e se la sua credibilità generale è stata accertata. Tuttavia, se il richiedente è palesemente incapace di procurare tali documenti per comprovati motivi, può, secondo il Codice Civile, dichiarare sotto giuramento il fatto che sono coniugati e che il matrimonio esiste ed era in vigore prima di lasciare il Paese di origine .</p>						

Paese membro/osservatore della rete dell'EMN	Documenti comprovanti i legami familiari	Documenti d'identità	Certificati del casellario giudiziale	Prova di alloggio adeguato	Assicurazione sanitaria	Risorse finanziarie stabili e regolari	Altre prove
SE	<p>Certificato di nascita</p> <p>Se la persona è coniugata o è legata in unione civile registrata con la persona in Svezia, dovrà anche allegare il certificato di matrimonio o un equivalente, eventuali documenti comprovanti che il matrimonio è stato trascritto nel Paese di origine.</p> <p>Se la persona ha convissuto con la persona con la quale si ricongiunge in Svezia nel paese di origine o altrove, deve allegare anche il certificato di iscrizione anagrafica, il contratto di locazione o la prova di acquisto dell'alloggio, o altro documento che dimostri l'alloggio condiviso</p> <p>un documento che attesti la convivenza, ad esempio un contratto di locazione in cui compaiono entrambi i nomi, oppure delle fatture precedenti che riportano nome e indirizzo.</p>	Passaporto, carta d'identità		Contratto di locazione e fattura di affitto o contratto di acquisto, se applicabile		Documenti che mostrano il reddito, se applicabile	Consenso per i minori di 18 anni
NO		<p>Documenti d'identità validi.</p> <p>Se il richiedente è sprovvisto di documenti di identità, dovrà essere allegata una spiegazione del motivo per cui i documenti non possono essere forniti</p>					Il modulo di domanda, o in alternativa la lettera di accompagnamento in caso di candidatura in via telematica, deve essere firmato dal richiedente. Se il richiedente ha meno di 18 anni, la domanda dovrà essere firmata anche dal tutore del richiedente.

Paese membro/osservatore della rete dell'EMN	Documenti comprovanti i legami familiari	Documenti d'identità	Certificati del casellario giudiziale	Prova di alloggio adeguato	Assicurazione sanitaria	Risorse finanziarie stabili e regolari	Altre prove
SR	Prove di essere un familiare stretto come il certificato di nascita, il certificato di matrimonio, altre prove di stato civile, decisione sulla custodia, prova che non hanno il necessario sostegno familiare nel paese di origine.						

* Se inviato 3 mesi dopo il ricevimento dello status di rifugiato da parte del soggiornante

** Se inviato 6 mesi dopo il ricevimento dello status di rifugiato

PUBBLICATO

Mese anno aprile 2024

Rete europea sulle migrazioni (EMN), "Ricongiungimento familiare per beneficiari di protezione internazionale - EMN Inform".

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:

Sito web dell'EMN: <http://ec.europa.eu/emn>

Pagina LinkedIn dell'EMN: <https://www.linkedin.com/company/european-migration-network>

Account Twitter dell'EMN: <https://twitter.com/emnmigration>

Canale YouTube dell'EMN: <https://www.youtube.com/@EMNMigration>



Punti di contatto nazionali dell'EMN

Austria www.emn.at/en/

Belgio www.emnbelgium.be

Bulgaria www.emn-bg.com

Croazia <https://emn.gov.hr/>

Cipro www.emncyprus.moi.gov.cy

Repubblica Ceca www.emncz.eu

Danimarca www.justitsministeriet.dk/

Estonia www.emn.ee/

Finlandia <https://emn.fi/en/>

Francia [www.immigration.interieur.gouv.fr/ Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2](http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2)

Germania <https://www.bamf.de/EN/Themen/EMN/emn-nodo.html>

Grecia <http://emn.immigration.gov.gr/en/>

Ungheria www.emnhungary.hu/en

Irlanda www.emn.ie/

Italia www.emnitalyncp.it/

Lettonia www.emn.lv/en/home/

Lituania www.emn.lt/en/

Lussemburgo <https://emnluxembourg.uni.lu/>

Malta <https://emn.gov.mt/>

Paesi Bassi <https://www.emnetherlands.nl/>

Polonia <https://www.gov.pl/web/european-migration-network>

Portogallo <https://rem.sef.pt/>

Romania <https://www.mai.gov.ro/>

Spagna <https://www.emnspain.gob.es/en/home>

Slovacchia <https://emn.sk/en/>

Slovenia <https://emnslovenia.si/en/>

Svezia <http://www.emnsweden.se/>

Norvegia <https://www.udi.no/en/statistics-and-analysis/european-migration-network---norway#>
<https://www.udi.no/it/statis->

Georgia <https://migration.commission.ge/>

Repubblica di Moldavia <http://bma.gov.md/en>

Ucraina <https://dmsu.gov.ua/en-home.html>

Montenegro <http://www.mup.gov.me/>

Armenia <https://migration.am/?lang=en>

Serbia <https://kirs.gov.rs/eng>